

**REGIONE DEL VENETO**

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.  
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

**Parere n. 107 del 18/03/2020**

**Oggetto: Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236.**

**Progetto di ampliamento con approfondimento parziale della cava di sabbia e ghiaia denominata “Vignega” sita in Comune di Pescantina (VR).**

**Comune di localizzazione: Pescantina (VR).**

**Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018).**

**Codice progetto: 88/2018.**

**1. PREMESSA AMMINISTRATIVA**

In data 27/12/2018 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, da Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Canova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016, della L.R. n. 13/2018, della L.R. n. 15/2018, della D.G.R. n. 568/2018 e del D.Lgs. n. 42/2004), acquisita al protocollo regionale 526825.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale. Ha, inoltre, versato il contributo istruttorio nella misura dell'importo minimo di € 5.000,00.

L'istanza, è stata presentata ai sensi dell'art. dell'art. 16 comma 3 del P.R.A.C. approvato con D.C.R. 32 del 20.03.2018 il quale prevede che *“Il progetto di ampliamento di una cava può essere richiesto anche da un soggetto, dotato dei prescritti requisiti, diverso dall'intestatario della cava esistente, previa esibizione di un accordo formale con quest'ultimo per la gestione delle aree di contatto e/o delle parti comuni tra le due cave. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 2”*. Tale accordo formale tra le parti non è stato previamente esibito né, a tutt'oggi, risulta presentato.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 21/01/2019 – protocollo 23631, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via), progetto n. 88/2018) e la richiesta di verifica documentale.

Con nota in data 21/01/2019 - protocollo 23704 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 67092, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 18/02/2019, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 45/2019 in data 12/02/2019, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di V.Inc.A. presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: [www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via), progetto n. 88/2018).

Il Comune di Pescantina (VR), con nota acquisita al protocollo regionale 53013 in data 07/2/2019, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall'U.O. V.I.A. nella comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web

della Regione del Veneto e la richiesta di verifica documentale (in data 21/01/2019 – protocollo 23631).

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/02/2019. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota 81307 in data 27/02/2019 ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In data 05/03/2019, presso il Centro Polifunzionale di Balconi in Comune di Pescantina (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione di Inerti San Valentino S.r.l. acquisita in data 13/03/2019 al protocollo regionale 102013).

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, dai seguenti soggetti (tutta la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 88/2018):

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Comune di Pescantina (VR)	29/04/2019	167339

La Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Geologia, a seguito della richiesta di verifica documentale, valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 06/05/2019 – protocollo 175244, ha comunicato all'U.O. V.I.A. la necessità di acquisire la seguente documentazione integrativa, al fine di potersi esprimere in merito alla conformità dell'intervento rispetto a quanto previsto dalla L.R. n. 13/2018.

Il progetto è stato discusso in data 28/05/2019 e in tale sede il Comitato ha manifestato la necessità di richiedere al proponente delle integrazioni e dei chiarimenti (ai sensi del comma 5 dell'art. 27 - bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) al fine della prosecuzione dell'istruttoria.

La richiesta è stata formalizzata, con nota in data 10/06/2019 – protocollo 235757, alla Ditta proponente e alle Amministrazioni e agli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 88/2018).

Con nota acquisita al protocollo regionale 275214 in data 25/06/2019 (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 88/2018), la Società proponente ha formulato richiesta motivata (ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), di sospensione dei termini, per un periodo di 90 (novanta) giorni, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 10/07/2019, ha stabilito di accordare, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la sospensione dei termini per un periodo di 90 (novanta) giorni, per la presentazione della succitata documentazione integrativa richiesta, a decorrere dalla scadenza del precedente termine riportato nella nota in data 10/06/2019 - protocollo regionale 235757 (formalizzata al proponente e agli Enti ed Amministrazioni a vario titolo interessate con nota in data 25/07/2019 – protocollo 333514 (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 88/2018).

Nella medesima comunicazione, in relazione a quanto emerso in sede di Comitato Tecnico regionale V.I.A. svoltosi in data 10/07/2019 è stato, inoltre comunicato ad Inerti San Valentino S.r.l. quanto segue:

- dopo la decisione assunta nel Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/05/2019 e successivamente alla richiesta di integrazioni (formalizzata con nota in data 10/06/2019 - protocollo regionale 235757), si è

appreso che, con determinazione n. 1607/19 del 16/05/2019, il Dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha archiviato l'istanza della ditta Secover s.r.l., proponente del "Progetto di Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti/non pericolosi in località Cà Vignega", oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di Verona, data l'impossibilità di superare i motivi ostativi al progetto comunicati con nota della Provincia di Verona del 19/12/2018, prot. n. 76900. Tale progetto era stato considerato nel SIA relativo alla presente procedura di VIA in oggetto, oltre che per l'evidente contiguità di localizzazione, anche per gli effetti conseguenti al movimento dei mezzi e alle connessioni con la viabilità esterna, in relazione ad alcune criticità emerse. È, pertanto, presumibile che la non realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti determini una variazione delle azioni generate dal progetto in oggetto, nonché dei relativi impatti, delineando un assetto diverso da quello oggi emergente dall'esame del SIA. Il che rende necessario, per le valutazioni del caso, disporre di una versione del SIA aggiornata alla nuova situazione, oltre che implementata di quanto oggetto della richiesta di integrazioni già comunicata, invitando il Proponente a presentare un aggiornamento degli elaborati progettuali e dello Studio di Impatto Ambientale in modo da tener conto della nuova situazione che si è andata delineando in seguito alla determinazione n. 1607/19 del 16/05/2019 del Dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona di archiviazione dell'istanza, presentata dalle dita Secover s.r.l. in data 12/04/2019, prot. n. 19870, e alla conseguente chiusura del procedimento relativo al "Progetto di Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti/non pericolosi in località Cà Vignega".

La società Inerti San Valentino S.r.l., con nota acquisita in data 10/07/2019 al protocollo regionale 429393, ha provveduto a depositare la documentazione progettuale richiesta (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 88/2018).

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

L'argomento era stato iscritto all'ordine del giorno della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. prevista per il 04/12/2019; durante il confronto è emersa l'opportunità di rinviare la discussione per un approfondimento istruttorio, così come richiesto dalla Direzione Difesa del Suolo.

Lo Studio di Avvocati Fratta Pasini e Associati (per conto della società Inerti San Valentino S.r.l.), ha trasmesso una nota relativa all'applicabilità, per caso in questione, dell'art. 16 "Disposizioni amministrative" della N.T.A. del vigente P.R.A.C. (acquisita al protocollo regionale 532073 in data 10/12/2019 e inoltrata alla Direzione Difesa del Suolo in data 04/02/2020 – protocollo regionale 52819).

In merito a quanto sostenuto dalla ditta Inerti S. Valentino s.r.l. per il tramite dello Studio Fratta Pasini e Associati in data 09.12.2019, pervenuto in Regione ed acquisito al prot. n. 532073 del 10.12.2019, relativamente all'ammissibilità dell'istanza presentata, si rileva come non sia possibile considerare una distanza di rispetto di 5 metri dalla cava della quale si sta chiedendo l'ampliamento, dal momento che l'ampliamento stesso è costituito da un approfondimento di parte della cava già autorizzata ed intestata alla ditta Chesini s.r.l.. Diversamente, qualora esistesse una distanza di 5 metri tra l'ampliamento richiesto e la cava della quale si chiede l'ampliamento, verrebbe a cadere il presupposto per il quale un ampliamento, per poter essere considerato tale non deve prevedere soluzione di continuità con l'elemento del quale dovrebbe costituire estensione. Pertanto, nel caso specifico, se vi fosse una distanza di 5 metri tra "ampliamento" e cava da ampliare, l'istanza presentata si configurerebbe quale nuova cava e, pertanto, non autorizzabile.

## 2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'area d'intervento è ubicata in località Ca' Vignega, nella porzione settentrionale del territorio comunale di Pescantina (VR) all'interno di un contesto misto agricolo/industriale, interessata da importanti reti viarie ed a margine di aggregati residenziali minori. Nell'area adiacente ad est è presente la cava Ca Cerè, gestita dalla medesima ditta Inerti San Valentino s.r.l., dove sarà conferito il materiale estratto.



Inquadramento dell'area di progetto su CTR

### SITUAZIONE AUTORIZZATIVA

La cava denominata "VIGNEGA" è stata autorizzata con D.G.R. n. 1541 del 14.06.2002. Con successivo provvedimento n. 1757 del 12.07.2005 sono state ridefinite le fasce di rispetto tra il ciglio superiore di scavo e il binario ferroviario posto a Sud, riducendo tale distanza da 30 m a 25 circa. Con Decreti n. 103 del 17.06.2014, n. 408 del 14.11.2017 e n. 369 del 25.10.2018 (come poi rettificato con Decreto n. 413 del 16.11.2018) il termine per la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale è stato prorogato al 30.04.2019. E' attualmente agli atti istanza in data 29.04.2019 con la quale la ditta Chesini s.r.l., intestataria dell'autorizzazione alla coltivazione di cava, ha chiesto un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei soli lavori di sistemazione ambientale, attualmente in corso di valutazione da parte della struttura competente in materia di attività estrattive, anche in attesa di definizione dell'ampliamento in esame. Attualmente la cava si presenta, di fatto, giacimentologicamente esaurita: sono ancora presenti in accumulo circa 15.000 mc di materiale ghiaioso già estratto e da commercializzare. Risulta completata la sistemazione morfologica ed ambientale della porzione Nord-Est della cava, area oggetto dell'attuale richiesta di ampliamento. Risultano ricomposte le scarpate poste ad Est e Sud, mentre la porzione centrale del fondo cava e le scarpate situate ad Ovest e Nord-Ovest devono ancora essere oggetto dei lavori di ricomposizione ambientale.

### **3. DESCRIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Anche per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale aggiornato e sulla base dell'attuale orientamento legislativo, da parte del Proponente sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

1. Quadro di Riferimento Programmatico;
2. Quadro di Riferimento Progettuale;
3. Quadro di Riferimento Ambientale;

inoltre, è stata depositata la Sintesi non Tecnica e la Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017.

#### **3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Nel quadro programmatico il proponente analizza le relazioni e la compatibilità dell'opera in progetto con strategie ed obiettivi di piani e programmi di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale riferiti ai settori: trasporti, socio-economico, pianificazione territoriale ed urbanistica e tutela del paesaggio.

L'area di cava in ampliamento ricade all'interno del **Piano d'Area Quadrante Europa**, adottato con D.G.R. n. 828 del 15.03.2010.

Il P.A.Q.E. individua nel suo piano d'ambito aree ed opere assoggettate o da assoggettare a specifica disciplina. Dall'analisi delle Tavv. 1a e 3a del P.A.Q.E., l'area oggetto di intervento risulta ubicata al limite del confine del piano d'area e non presenta particolari indicazioni o vincoli. L'area non risulta, inoltre, inserita all'interno di Aree Naturali Protette o di zone a particolare valenza naturalistica, né in nessun



particolare contesto o ambito individuato dallo strumento di piano analizzato che ne possa precluderne la realizzazione

La zona relativa al progetto in esame risulta, tuttavia, inserita all'interno di un'area inquadrata dal P.A.Q.E., in sintonia con il P.T.R.C., come fascia di ricarica degli acquiferi (Tav. 2a) e perciò assoggetta alle prescrizioni e ai vincoli dell'art. 52; il proponente sostiene che, poiché in fase di progettazione delle opere sono stati considerati gli opportuni accorgimenti tecnologici e metodologici, molti dei quali previsti per legge, tali prescrizioni e vincoli si possono ritenere soddisfatti.

Con riferimento alle cartografie del **Piano Regionale per le Attività di Cava**, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20 marzo 2018, l'area di intervento è individuata come cava attiva di ghiaia; il PRAC prevede la possibilità di procedere all'escavazione soltanto mediante progetti di ampliamento di cave esistenti. L'intervento di ampliamento, sostiene il proponente, è coerente con quanto richiesto da PRAC, inoltre, considerato che nella cava è presente una riserva di materiale utile autorizzato ancora da estrarre non superiore a 90.000 mc, la ditta è legittimata a chiedere un ampliamento massimo pari a 300.000 mc, come definito l'art. 10, punto 3, lettera a).

Dal quadro di riferimento programmatico emerge, con riferimento al **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (1991)**, che l'intervento ricade in minima parte, quella più meridionale dell'area di progetto, all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi (Tavola 1), quindi soggetta alle prescrizioni e vincoli contenuti nell'articolo 12 delle N.d.A del PTRC.

L'area di intervento non risulta inserita all'interno di Aree naturali protette, nè in nessun particolare contesto o ambito ambientale e paesaggistico, (Tavola 2).

Rispetto ai tematismi individuati dalla Tavola 7 del PTRC "Sistema Insediativo", l'area di cava si colloca nell'Area veronese: sistema caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a struttura monocentrica, Area metropolitana al 1981, Area di decentramento dei poli metropolitani

Per quanto riguarda la Tavola n. 8 del PTRC "Articolazione del piano", l'intervento ricade all'interno degli ambiti di pianificazione per piani di area di terzo intervento.

Le altre tavole non evidenziano ulteriori aspetti specifici.

Nel **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato (2009)**, l'area di cava e del suo ampliamento ricadono nel Piano d'Area Quadrante Europa.

La tav. 1a (Uso del suolo-Terra) inquadra il sito come tessuto urbanizzato ed area agropolitana.

La Tavola 1b (Uso del suolo - Acqua) segnala l'appartenenza del suddetto sito all'area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi.

La Tav. 1c (Uso del suolo - Idrogeologia e rischio sismico) riporta l'indicazione di superficie irrigua.

La tavola 02 (Biodiversità) evidenzia che il sito ricade in area con diversità dello spazio agrario medio alta.

Nella tavola 03 (Energia e ambiente) l'area in esame è classificata come tessuto urbanizzato in un'area con inquinamento tra quelle a basso inquinamento da NO<sub>x</sub> compreso tra 30 e 40 µg/m<sup>3</sup>.

Le restanti tavole non evidenziano ulteriori aspetti specifici.

Il **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale** adottato con DCP n. 52 del 27.06.2013, ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 03 marzo 2015, evidenzia la non appartenenza all'area in esame a zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale o archeologico (tavola 1a).

Rispetto ai tematismi individuati dalla "Carta della Fragilità" (tavola 2a) l'area in esame ricade, in minima parte, nella "fascia di ricarica degli acquiferi" ed in "cava attiva".

Non risultano presenti ambiti di rilevante valenza fisico-naturalistica appartenenti alla rete ecologica provinciale (tavola 3a).

Per quanto riguarda il sistema insediativo-infrastrutturale l'area di intervento non riporta alcuna indicazione (tavola 4b); è, quindi da escludere qualsiasi interferenza con queste infrastrutture.

Rispetto ai tematismi individuati dalla "Carta Sistema del Paesaggio" (tavola 5b), il sito in esame appartiene all'ambito agrario del vigneto.

Nel **Piano di Assetto del Territorio** del Comune di Pescantina l'area oggetto di intervento è classificata come cava/perimetro area di cava (tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale"); la tavola 2 delle Invarianti non evidenzia aspetti specifici; la tavola 3 della Fragilità, individua l'area come idonea a condizione per la presenza dell'attività estrattiva; l'area in esame ricade nell'ATO 4 e in ambito extraurbano.

Dalla consultazione degli elaborati facenti parte del **Piano Regolatore Generale** del Comune di

Pescantina, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 217 del 28.01.1997 il cui ultimo aggiornamento è relativo alla Variante Parziale al P.R.G. n. 31 approvata con delibera di C.C. n. 4 del 14.02.2012., emerge che l'area di progetto è classificata come cava attiva e non sussistono divieti prestabiliti che precludano, in via assoluta, la possibilità di realizzazione dell'intervento in progetto.

Il **Piano di Tutela delle Acque**, adottato con DGR n. 4453 del 29/12/2004 e s.m.i., evidenzia che l'area d'intervento ricade in "Zona della ricarica" degli acquiferi (tav. Zone omogenee di protezione dall'inquinamento); le ulteriori tavole del piano rilevano che l'area non ricade in aree a vulnerabilità intrinseca della falda freatica, che non è classificata come zona vulnerabile e che non risulta interessata dalla presenza di acquiferi confinati pregiati

Il proponente ritiene che il progetto di ampliamento, non essendo previsto alcun utilizzo e trattamento delle acque, e pertanto alcuno smaltimento, sia compatibile con quanto previsto dal PTA.

Il territorio comunale di Pescantina ricade nel Bacino Nazionale del fiume Adige; dall'analisi della cartografia del **Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige**, emerge che l'area di progetto non ricade né in area a pericolosità idraulica, né in area a rischio idraulico.

Dalla consultazione della cartografia del **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni** si ricava che il sito non presenta alcuna pericolosità o rischio di alluvione.

Il **Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera**, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004, evidenzia che il Comune di Pescantina è classificato in Zona C per tutti gli inquinanti atmosferici considerati, quali polveri fini (PM<sub>10</sub>), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), Benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>), Ozono (O<sub>3</sub>), monossido di carbonio (CO) e biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>). Sulla base di quanto previsto nel nuovo "Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera", il Comune di Grezzana ricade nella fascia *IT0512 Agglomerato Verona*, con classificazione in zona B per tutti gli inquinanti monitorati (monossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene, benzo(a)pirene, arsenico, nichel, piombo e cadmio).

Dall'analisi del **Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria** emerge che il Comune di Pescantina è fra quelli interessati dal suddetto piano; nel caso specifico alcune delle misure mitigative previste in progetto comportano il rispetto di alcune delle azioni indicate in piano, quali la AP-STRU4 (Interventi di riduzione delle emissioni di NO<sub>x</sub> e PM<sub>10</sub> con sistemi di abbattimento efficaci, per es. bagnatura viabilità sterrata). Il proponente evidenzia che i mezzi in uscita percorreranno un brevissimo tratto di strada vicinale per accedere alla cava Cà Cerè, in gestione alla medesima ditta Inerti San Valentino, ove sono ubicati gli impianti di lavorazione, e non utilizzeranno la viabilità ordinaria, in quanto l'ampliamento comporterà la realizzazione di un nuovo accesso lungo la strada vicinale del Rovero, che sarà percorsa per un tratto di 50 m dai mezzi d'opera, al fine di collegare la cava Vignega alla vicina cava Cà Cerè.

Dalla valutazione della cartografia inerente il **Piano Faunistico-Venatorio Provinciale**, si riscontra che in Comune di Pescantina non vi sono Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), Oasi, Parchi Regionali, Riserve naturali o Foreste demaniali Regionali.

L'area di progetto è esterna a siti della **Rete Natura 2000**; quelli più vicini sono:

- il S.I.C./Z.P.S. IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovesto", posto a circa 2,7 km;
- il S.I.C. IT3210021 "Monte Pastello", posto a circa 3,3 km.

Il proponente ha predisposto una specifica **Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'Incidenza Ambientale** ai sensi della DGRV 1400/17, con relativa relazione tecnica dimostrante, in relazione al progetto, l'assenza di effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000.

L'esame degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e dei piani di settore mostra che l'intervento in oggetto non ricade in: aree di tutela paesaggistica; parchi o riserve naturali; siti della Rete Natura 2000; aree di rispetto dai punti di captazione di acque sotterranee di acquedotti pubblici; aree a pericolosità geologica; zone di attenzione geologica; aree a pericolosità idraulica; aree a rischio idraulico; zone con ritrovamenti di interesse archeologico; aree nucleo della rete ecologica; ambiti per la protezione della fauna.

Ricade, invece, all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi, quindi, è sottoposta all'obbligo di assoggettare le acque reflue connesse all'attività svolta ad uno smaltimento compatibile con le

caratteristiche ambientali dell'area. Il proponente afferma che non essendo previsto alcun utilizzo delle acque, se non per le irrigazioni, l'intervento rimane in linea con le previsioni. Non sussistono, pertanto, divieti prestabiliti che precludano, in via assoluta, la possibilità di realizzazione del progetto d'ampliamento.

### 3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

L'ampliamento in progetto si configura come un approfondimento di parte del fondo cava autorizzato, senza ulteriore consumo di suolo, in coerenza con le finalità della L.R. n.13/2018 e nel rispetto delle norme tecniche attuative del PRAC approvato con D.C.R. n. 32/2018.




L'istanza rientra nell'art. 10 del PRAC in quanto in cava sono presenti meno di 90.000 m<sup>3</sup> (comma 2a ) e viene chiesto di estrarre un volume non superiore a 30.000 m<sup>3</sup> (comma 3a ). La superficie totale autorizzata della cava, comprese le pertinenze, gli accessi e le fasce di rispetto, è di 125.052 m<sup>2</sup>. L'area di intervento è limitata solamente al mappale 43 del Foglio 4, che ha un'estensione di 39.818 m<sup>2</sup>. L'art. 9 del PRAC prevede che la profondità massima di scavo corrisponda a quella per cui l'area di fondo scavo di progetto risulta non inferiore ad 1/3 dell'area delimitata dal ciglio di scavo, con inclinazione delle scarpate perimetrali finali della cava non superiore a 25° sull'orizzontale. La scelta progettuale è frutto di varie interpolazioni e modellazioni che hanno consentito di definire le seguenti geometrie:

- Area superiore delimitata dai cigli di scavo: 113.600 m<sup>2</sup>
- Area inferiore delimitata dal piede delle scarpate a 25°: 37.870 m<sup>2</sup>
- Superficie inclinata costituita da scarpate ipotetiche a 25°: 75.730 m<sup>2</sup>
- Profondità massima di progetto dal p.c.: 27.20 m (circa 8m di approfondimento).

La durata della coltivazione è stata calcolata dalla ditta valutando il volume totale di materiale da estrarre e la capacità estrattiva annua. In particolare, è stato assunto che l'attività di coltivazione venga svolta per circa 220 giorni lavorativi all'anno, mediamente per 8 ore lavorative al giorno, con fasce orarie di lavoro che si sviluppano dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17. Essendo la volumetria di materiale estraibile richiesto **in ampliamento pari a 218.000 m<sup>3</sup>** e la capacità estrattiva annua, nel caso di specie, a circa 75.000 m<sup>3</sup>/anno ossia mediamente circa 340 m<sup>3</sup>/giorno, la temporalità prevista per concludere i lavori di estrazione è stata stimata in 3 anni. A questi vanno sommati ulteriori 2 anni che la ditta ritiene necessari al completamento delle opere di ricomposizione ambientale dell'area di cava. Complessivamente, quindi, la durata della coltivazione di cava è stata valutata in 5 anni.

Il programma di parziale ampliamento in approfondimento prevede la suddivisione della superficie di progetto già autorizzata in tre lotti di intervento progressivi denominati Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3. Il progetto riguarda l'abbassamento del fondo cava autorizzato ad una **profondità massima totale di 27.20 m**, dal piano campagna con un approfondimento reale dell'attuale fondo scavo esistente di circa 8 metri rispetto ai circa 20 metri attualmente previsti nel piano di estrazione della cava autorizzata.

La planimetria dei lotti di scavo e la ripartizione dei volumi di ghiaia da estrarre per ciascuno di essi vengono riportati nella figura e nella tabella sottostanti.



Planimetria di progetto con la suddivisione nei 3 lotti di scavo.

La coltivazione dei lotti sarà sviluppata in progressione, al fine di procedere in modo organico e parallelo tra i lavori di estrazione e quelli di ricomposizione ambientale. La successione temporale dei lavori di coltivazione verrà quindi suddivisa in 3 fasi temporali, partendo naturalmente dalla situazione che individua lo stato dei luoghi alla data di approvazione del progetto.

	<b>SUPERFICIE m<sup>2</sup></b>	<b>VOLUME IN AMPLIAMENTO m<sup>3</sup></b>
<b>LOTTO 1</b>	10.985	55.000
<b>LOTTO 2</b>	13.613	80.000
<b>LOTTO 3</b>	15.220	83.000
<b>TOTALE</b>	<b>39.818</b>	<b>218.000</b>

**FASE 1 – durata 1 anno**

L’escavazione sarà concentrata esclusivamente sul Lotto 1 ed in particolare verrà data priorità all’escavazione della scarpata Est e successivamente alla porzione del fondo cava di competenza. Quale operazione di approntamento primario sarà realizzato un nuovo accesso nella zona Nord di cava, lungo la strada Vicinale del Rovero, così da garantire il collegamento con la cava denominata “CA’ CERE” (esercita dalla medesima ditta) che dista 50 m dal nuovo accesso, in direzione Nord. Una volta conclusa l’escavazione della scarpata Est saranno da subito avviate le operazioni di recupero ambientale mediante l’apporto dall’esterno di terre e rocce da scavo per realizzare la rampa definitiva di accesso al cantiere, lungo la scarpata, con pendenza finale di 25°.

**FASE 2 – durata 1 anno**


La ditta prevede di eseguire l’escavazione completa del Lotto 2 e contestualmente effettuare le operazioni di sistemazione ambientale delle sponde di competenza del Lotto 1. Per quanto possibile ed in presenza di superfici disponibili, verranno avviate anche le opere di recupero delle sponde afferenti al lotto 2.

**FASE 3 – durata 3 anni**

Questa fase sarà avviata solamente ad avvenuta conclusione dell’escavazione completa del Lotto 1 e consiste nell’escavazione del lotto 3 e nel completamento delle attività di sistemazione morfologica e ambientale della cava. Dopo aver concluso la risagomatura e rinverdimento delle sponde del Lotto 2, verrà portata a



termine la sistemazione delle sponde del Lotto 3. Solamente al termine della sistemazione di tutte le scarpate di cava, verranno completati i riporti di materiali sul fondo della cava per ricondurre la morfologia del sito allo stato antecedente alla realizzazione dell'intervento, ricomponendo definitivamente l'ambito di cava.



		FASE 1	FASE 2	FASE 3		
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
SCOTICO TERRENO VEGETALE E/O MOVIMENTAZIONE RIPORTI	Lotto 1					
	Lotto 2					
	Lotto 3					
ESTRAZIONE	Lotto 1					
	Lotto 2					
	Lotto 3					
RICOMPOSIZIONE	Lotto 1					
	Lotto 2					
	Lotto 3					

Visualizzazione delle fasi di coltivazione


**MODALITÀ OPERATIVE**

La coltivazione della cava avverrà con il metodo dello scavo "a fossa", con abbassamento del fondo cava autorizzato per un'altezza complessiva di 8 m. La ditta provvederà ad eseguire una serie di attività preliminari, talvolta anche contestuali all'attività estrattiva, che consistono essenzialmente nella:

- apertura di un accesso nella zona Nord di cava, al fine di consentire il transito dei mezzi d'opera nella limitrofa strada Vicinale del Rovero. Non dovendo supportare carichi particolari, la ditta ritiene congrua la sede stradale, senza necessità di ulteriori adeguamenti. La porzione di cava interessata dall'ampliamento sarà recintata lungo il lato Sud del lotto 3, evitando l'accesso alle aree di scavo da parte di personale esterno e realizzando dunque una separazione fisica tra i terreni censiti al mappale 43 dalle rimanenti aree di cava. Sarà mantenuta una distanza minima di 5 metri tra gli scavi e le recinzioni.
- scarifica dello strato di terreno vegetale di circa 50 cm attualmente presente e che costituisce la sistemazione ambientale attuale della porzione di cava interessata dal progetto di ampliamento in

profondità. Tale materiale sarà accantonato all'interno della cava stessa in siti temporaneamente non interessati da operazioni di escavazione.

Il materiale utile ghiaioso verrà sbancato con l'uso di un escavatore meccanico a benna, per essere poi caricato negli automezzi per il trasporto presso l'impianto di lavorazione posto nella limitrofa cava CA' CERE". Le stesse operazioni saranno svolte per la movimentazione dei materiali terrosi attualmente accantonati, i quali saranno caricati su dumper o camion e ridistribuiti all'interno della cava nelle zone di ricomposizione ambientale. Qualora il caricamento venga posto al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non dovrà superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatore (art. 121 "escavazioni meccaniche" del D.P.R. n.128/59). I mezzi d'opera e di trasporto raggiungeranno la zona di carico attraverso una pista di cantiere di larghezza tale da permettere la circolazione su due sensi di marcia. Nella fase iniziale l'estrazione dei materiali avverrà a partire dall'alto verso il basso, mediante la creazione progressiva di gradoni con altezze massime comprese tra 5,0 e 6,0 m e fronti di scavo con pendenze massime pari a 45° rispetto al piano orizzontale. Le estrazioni avverranno pertanto con la creazione di due gradoni che poi procederanno in senso orizzontale su fronti con inclinazione non superiore a 38°. Tale inclinazione, all'approssimarsi del limite di estrazione, diminuirà gradualmente fino a raggiungere i 25° della pendenza finale di ricomposizione.



I lineamenti morfologici della zona consentono l'attuazione di modalità di scavo tipiche delle aree dell'alta pianura con sedimenti ghiaiosi sabbiosi eseguita con gradoni, che dovranno essere dimensionati in modo tale da garantirne la stabilità nel tempo ed in modo tale da non compromettere l'equilibrio statico del versante. Lo sviluppo del fronte di scavo è stato progettato secondo una linea architettonica ambientale il più conforme possibile con l'assetto attuale dell'area, in altre parole con le operazioni di ripristino morfologico si andrà a modellare il piano di campagna nella sua configurazione attuale e, pertanto, a fine intervento non vi saranno differenze tra lo stato attuale e lo stato di progetto.


Contestualmente ai lavori di escavazione la ditta procederà, per quanto possibile, al riporto del terreno ed al modellamento dei versanti, raccordando il fondo scavo al piano campagna attraverso la realizzazione di scarpate perimetrali con inclinazione sull'orizzontale non superiore a 25 gradi, in prosecuzione con la sistemazione attuale. Il materiale utilizzato per la descritta risagomatura morfologica sarà costituito da materiali limosi derivanti dai lavaggi di lavorazione degli inerti, da terre e rocce da scavo ed infine da uno strato superficiale di circa 50 cm di materiale associato che verranno ricollocati in strati successivi. Il deposito dei materiali avverrà con stendimento progressivo di più strati orizzontali, in modo di garantire la migliore compattazione degli stessi. Le scarpate non saranno ripristinate mediante l'impiego di una sola tipologia di materiale, bensì con materiali di diversa natura, spianati mediante apripista al fine di garantire maggiore eterogeneità, evitare zone impermeabili e migliorare la sicurezza ai fronti ed alle macchine operatrici. La ditta ha ritenuto improprio l'utilizzo di materiali con alto grado di umidità affidando al direttore di cava la definizione degli standard di accettazione dei materiali in ingresso, in funzione alle caratteristiche geomeccaniche ritenute di riferimento.


La ricomposizione del fondo cava prevede per la zona in ampliamento il riporto sul fondo scavo di uno spessore di almeno 7,5 metri di materiale argilloso limoso sabbioso risultante dalla selezione e prima lavorazione di materiale di cava (ben maggiore del metro previsto dal P.R.A.C. all'art. 18 punto 7), e di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5 metri costituito da terre e rocce da scavo o materiali associati precedentemente accantonati. Per garantire una pendenza adeguata ai terreni in ampliamento, sarà realizzata una baulatura centrale su cui potrà essere installata eventualmente una canaletta irrigua in caso

di necessità e due ali aventi pendenza del fondo del 2,5 %. Nella figura successiva viene rappresentato schematicamente l'andamento delle pendenze del fondo cava a ripristino avvenuto, in cui è visibile l'inclinazione dei terreni che consentono di convogliare le acque nelle zone laterali dell'area piana.



Per il ripristino morfologico-ambientale come descritto, risultano necessari circa 236.383 m<sup>3</sup> di materiale dei quali circa 99.691 m<sup>3</sup> necessari alla risagomatura morfologica delle scarpate e 136.692 m<sup>3</sup> per la ricostituzione del fondo piano mediante riempimento del vuoto di cava. Sarà necessario reperire limi e terre da scavo provenienti da ambiti esterni al sito estrattivo, in quanto quelli reperibili sul posto e derivanti dai lavori di coltivazione ammontano solamente a 31.244 m<sup>3</sup>.





Planimetria e sezioni della ricomposizione ambientale

Al fine di abbattere in maniera efficiente le polveri sospese lungo la viabilità di percorso fra l'ampliamento di cava "VIGNEGA" ed gli impianti ubicati all'interno di cava CA' CARE' (Strada del Rovero), la sede stradale verrà regolarmente bagnata nei periodi secchi per limitare la produzione di polvere mediante autobotte. Il rifornimento dei mezzi avverrà fuori dall'area di cava per motivi di sicurezza, pertanto non vi sono particolari presidi da adottare.

Il costo complessivo delle opere di ricomposizione come descritte è stato stimato dalla ditta in € 512.242,32.

	u.m.	Progetto AUTORIZZATO	Progetto di AMPLIAMENTO
SUPERFICIE CATASTALE DELLA CAVA	m <sup>2</sup>	127.052	127.052
SUPERFICIE CIGLIO SCAVO	m <sup>2</sup>	113.600	113.600
SUPERFICIE INTERESSATA DALL'INTERVENTO		-	39.818
PROFONDITA' MASSIMA	m da p.c.	19,00	27,20
QUOTA MINIMA DI SCAVO	m s.l.m.m.	98,00	90,00
ANGOLI DI SCARPATA IN FASE DI ESTRAZIONE	°	25	38
ANGOLI DI SCARPATA IN FASE DI RIPRISTINO	°	25	25
VOLUME AUTORIZZATO		1.474.379	
VOLUMI EFFETTIVI ESTRATTI ULTIMI 3 ANNI	m <sup>3</sup>	0	//
VOLUMI ANCORA DA ESTRARRE GIA' AUTORIZZATI	m <sup>3</sup>	0	//
VOLUMI RICHIESTI IN AMPLIAMENTO	m <sup>3</sup>	//	218.000
VOLUME TOTALE (AUTORIZZATO + AMPLIAMENTO)	m <sup>3</sup>	//	1.692.379
VOLUME ESTRATTO ANNUALMENTE	m <sup>3</sup> /anno	150.000	75.000
DURATA ESTRAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE	anni	-	3 anni estrazione + 2 anno recupero
SPESSORE TERRENO DI RIPORTO PER RIPRISTINO AMBIENTALE	m	0,5	7,50 terre e rocce da scavo + 0,50 materiali associati
VOLUMI NECESSARI PER IL RIPRISTINO MORFOLOGICO - AMBIENTALE	m <sup>3</sup>		236.382,78
Di cui			
Materiali di riporto per ricostituzione scarpate	m <sup>3</sup>		99.691,03
Materiali di riporto per ricostituzione fondo piano	m <sup>3</sup>		136.691,75
MATERIALI GIA' PRESENTI IN CAVA	m <sup>3</sup>		31.244,26
LIMI E TERRE E ROCCE DA SCAVO DA REPERIRE ESTERNAMENTE	m <sup>3</sup>		205.138,52

### PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta non emerge la produzione di rifiuti di estrazione dall'attività in progetto.

I materiali residuali sono costituiti da:

- terreno dello strato più superficiale: sono previsti accumuli temporanei dello strato più superficiale del terreno (mc 31.244) per un periodo inferiore ai 3 anni prima dell'impiego nelle opere di ricomposizione ambientale. Tale materiale è stato caratterizzato ai fini della dimostrazione del rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 con esito positivo;
- sottoprodotti provenienti da impianti di prima lavorazione di materiale di cava proveniente da siti esterni a quello di cava: limi di lavaggio derivanti dalla prima lavorazione di sabbie e ghiaie e terre e rocce da scavo, fino al raggiungimento del volume di rimodellamento scarpate e fondo cava come da progetto approvato. Dalle analisi effettuate sui limi di lavaggio utilizzate per le opere di ricomposizione ambientale, non è emersa la presenza di acrilammide (<0.03 µg/l). Il piano di gestione dei rifiuti è autorizzabile.

#### **3.2.1 Alternative progettuali**

Nel SIA non sono state indicate alternative progettuali; il proponente ritiene sia preferibile proseguire l'attività estrattiva in un'area già interessata dall'escavazione, localizzata in posizione favorevole rispetto ad infrastrutture viarie che garantiscono un elevato livello di servizio e sulle quali il traffico indotto non comporta particolari problemi. Afferma, inoltre, che il progetto in esame prevede l'ottimizzazione della risorsa estratta a parità di superficie già occupata dall'attività estrattiva e che è stato redatto secondo quanto previsto dalla L.R. n. 13/2018, la quale vieta l'apertura di nuove cave e permette di proseguire l'estrazione delle cave non estinte, consentendo di sfruttare maggiormente la risorsa disponibile ampliando le superfici di scavo o approfondendo, in taluni casi, gli scavi rispetto ai parametri di calcolo della precedente normativa.

Inoltre, Cava Vignega è classificata come cava attiva ed è sita all'interno dell'ambito estrattivo di sabbia e ghiaia in conformità con quanto previsto dalla normativa di settore (L.R. n. 13/2018), e con quanto richiamato dal vigente Piano Regionale delle Attività di Cava.

#### **3.2.2 Alternativa "zero"**

Il proponente afferma che l'alternativa di non realizzare il progetto riduce inevitabilmente gli impatti sull'ambiente, ma richiederebbe l'apertura di nuove cave in zone ancora integre, creando una serie di disagi che nell'attuale assetto del territorio interessato dall'ampliamento sono stati assorbiti dall'ambiente, in termini soprattutto di viabilità e traffico.

#### **3.2.3 Viabilità e servizi accessori**

L'area è interessata dalle seguenti reti viarie:

- Via Cà Vignega, strada comunale;
- Strada regionale n°12 dell'Abetone e del Brennero che si sviluppa in senso sud/est-nord/ovest a circa 400 m di distanza dall'area di progetto;
- Tangenziale (ex S.S. 12), che si sviluppa in direzione Nord-Sud, ad una distanza di ca. 500 m dal confine orientale;
- Autostrada A22, del Brennero, Casello di Verona Sud ad una distanza di circa 7 km dall'area;
- Ferrovia Verona-Brennero che corre in senso sud/est-nord/ovest a ca. 190 m dal confine meridionale dell'area.

L'accesso attuale a cava Vignega è posto nello spigolo nord-ovest della Cava, su via Cà Vignega, dove è presente anche la pesa a servizio dell'attività estrattiva.


Il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di un nuovo accesso lungo la strada vicinale del Rovero, che sarà percorsa per un tratto di circa 50 m dai mezzi d'opera, al fine di collegare la cava Vignega alla vicina cava Cà Cerè, gestita dalla medesima ditta Inerti San Valentino, sede degli impianti di trasformazione. In tal modo cava Vignega sarà divisa in due porzioni completamente autonome.

Il proponente afferma che la vicinale del Rovero non necessita di particolari adeguamenti, in quanto potranno circolare solamente camion da 3 o 4 assi, mentre sono previste le manutenzioni ordinarie lungo il tratto interessato dal transito dei camion mediante lo stendimento di stabilizzato naturale per mantenere in buono stato la strada. La viabilità verrà regolarmente bagnata nei periodi secchi, per limitare la




produzione di polvere mediante autobotte. Il rifornimento dei mezzi avverrà fuori dall'area di cava per motivi di sicurezza.

Dalla cava Cà Cerè i collegamenti viabilistici sono molto diretti: dopo solo un brevissimo tratto di strada Comunale, via Cà Cerè, è presente l'innesto con la tangenziale nord, da cui sono facilmente raggiungibili gli assi SS.12 Abetone Brennero e A22 Autostrada del Brennero.



È previsto che la coltivazione della cava si svolga per circa 220 giorni lavorativi all'anno, mediamente per 8 ore lavorative al giorno. La capacità estrattiva annua in progetto è di circa 75.000 m<sup>3</sup>, mediamente pari a 340 m<sup>3</sup>/giorno. Il traffico prevedibile lungo il tratto della Strada Vicinale Rovero è di 2-3 mezzi all'ora.

Il proponente sostiene che tale traffico non si andrà ad aggiungere al traffico atteso per l'impianto di Cà Cerè in quanto il materiale estratto andrà a sostituire quello proveniente da altri siti e trattato nell'impianto di Pescantina. Afferma, inoltre, che il traffico per l'impianto di Cà Cerè è stato recentemente oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale, in merito al "Progetto di ampliamento ed accorpamento delle Cave "Vigneghetta" e "Cà Cerè" in un unico Bacino estrattivo denominato "Cava Cerè" - Comune di localizzazione: Pescantina (VR); Comuni interessati: San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)" e che nello studio il traffico è stato valutato alle massime potenzialità operative dell'impianto di trattamento inerti, pertanto non si ritiene vi possa essere in alcun modo una ulteriore influenza dell'intervento in oggetto sulla viabilità esistente.



Il proponente ha redatto il **Piano di gestione dei rifiuti di estrazione** per ridurre al minimo il trattamento,

il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

Ha redatto, inoltre, la **Relazione tecnica mineraria**, la **Relazione agronomica e di ricomposizione ambientale** e la **Valutazione previsionale di impatto acustico**.

### 3.2.4 Costo della ricomposizione ambientale

Il proponente ha redatto un computo metrico estimativo delle opere di ricomposizione per un importo totale di € 512.242,32. La sistemazione comprenderà le operazioni topografiche, la risagomatura delle scarpate, i riempimenti necessari, la stesa del terreno vegetale, l'inerbimento a spaglio e con idrosemina e la predisposizione delle opere necessarie al ripristino a terreno coltivabile, nonché la formazione delle macchie boscate.

## 3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

La natura dell'opera in progetto e la conoscenza delle attività necessarie alla sua realizzazione interessano le seguenti componenti ambientali:

- Atmosfera;
- Ambiente idrico;
- Suolo e sottosuolo;
- Flora, fauna ed ecosistemi;
- Rumore;
- Radiazioni ionizzanti;
- Paesaggio;
- Salute.

### 3.3.1 Atmosfera

Il modello meteorologico per la valutazione dell'impatto sulla componente atmosfera è stato sviluppato con il modello CALMET, un modello meteorologico diagnostico che ricostruisce i campi tridimensionali di vento e temperatura, a partire da misure meteorologiche, dati di orografia ed utilizzo del suolo. CALMET determina altresì i campi 3D di variabili micro-meteorologiche necessarie per effettuare simulazioni di dispersione atmosferica degli inquinanti.

Per effettuare le modellazioni sono stati esaminati i dati relativi alla stazione di monitoraggio ARPAV di Verona – Villafranca, posta nelle vicinanze del sito oggetto dell'intervento, e relativa al periodo 1995-2016. È stata, inoltre, effettuata un'analisi meteorologica di dettaglio su un'area che misura un raggio di 8-10 km utilizzando le stazioni meteo ARPAV di Marano, Caprino Veronese, Bardolino, San Pietro in Cariano, Parco All'Adige Nord, Castelnuovo e Villafranca di Verona, relative all'anno 2016, per ricostruire il quadro clima-meteorologico di dettaglio dell'area.

Per effettuare le modellazioni per la caratterizzazione della qualità dell'aria sono stati esaminati i dati relativi alla stazione di monitoraggio ARPAV di Verona Cason, stazione di "background rurale", nelle cui vicinanze non sono presenti sorgenti emissive particolari, per cui ben rappresenta il valore di "fondo" dell'inquinamento nella Provincia di Verona. I dati disponibili sono quelli dal 2004 al 2012. Sono riportati, inoltre, i risultati di una campagna di monitoraggio condotta da ARPAV nel Comune di Pescantina dal 25/5/2017 al 21/6/2017 in località Balconi a circa 1,5 Km ad est dal sito in oggetto. La tipologia dell'area sottoposta a monitoraggio è di tipo "background sub-urbano" (ARPAV, Relazione tecnica, Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'aria, Comune di Pescantina, 2017).

L'impatto sulla componente atmosfera è stato valutato con l'ausilio di una modellazione previsionale, sviluppata con il modello CALPUFF, che può simulare l'evoluzione spazio temporale per emissioni di varia natura (areali, puntiformi e volumetriche), anche variabili nel tempo, simulando fenomeni di rimozione (sia secca che umida) e semplici interazioni chimiche. È stata simulata la dispersione in atmosfera dei principali macroinquinanti: polveri sottili (PM<sub>10</sub>), polveri fini (PM<sub>2,5</sub>), monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), ossidi di azoto totali (NO<sub>x</sub>), Benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>) e Stirene (C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>).

Si è proceduto altresì all'acquisizione, organizzazione e razionalizzazione dei dati esistenti, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, con riferimento alla qualità dell'aria attuale in rapporto con i limiti ed i riferimenti normativi.

La caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria ante operam ha evidenziato forti criticità per quanto riguarda le concentrazioni di polveri e di biossido di azoto (comunque in miglioramento, negli anni più recenti). Gli altri elementi presi in esame, anidride solforosa e monossido di carbonio, mostrano valori di concentrazione non prossimi ai livelli limite stabiliti dalle normative vigenti.

La campagna di monitoraggio effettuata da ARPAV nel comune di Pescantina (Balconi) nel

Maggio/Giugno 2017, seppur per un periodo limitato, ha evidenziato le medesime criticità delle stazioni di background di Verona.

#### *Impatti*

Sono stati valutati gli impatti di tutte le attività (compresa quella di progetto) che potrebbero avere un effetto cumulo nell'area di interesse, tenendo conto che, a seguito della determinazione n. 1607/19 del 16/05/2019 del Dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona, è stata archiviata l'istanza presentata dalla ditta Secover s.r.l.

Allo **stato attuale** sono state individuate le attività che, potenzialmente, potrebbero avere un effetto cumulo in termini di impatti ambientali nella zona di interesse:

- 1) Inerti San Valentino srl: cave di ghiaia ed impianto di trattamento rifiuti non pericolosi;
- 2) Discarica di Ca' Filissine: discarica per RSU sotto sequestro dal 2006, oggetto di bonifica ed ampliamento attualmente in fase di assegnazione dei lavori;
- 3) Righetti Costruisce srl: impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi;
- 4) Impresa Chesini srl: cava di ghiaia ed impianto di trattamento rifiuti inerti.

Le attività presenti nell'area di interesse, nel complesso determinano un apporto di fondo dei principali macro inquinanti e polveri non significativo.

Il progetto prevede l'ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia, per complessivi 218.000 m<sup>3</sup>; la potenzialità di scavo annuale è stabilita, progettualmente, in 75.000 m<sup>3</sup>/anno, corrispondenti a circa 600 tonnellate per giorno lavorativo. Pertanto, i contributi in atmosfera derivanti dalle diverse attività sono:

- la risospensione del particolato proveniente dalle attività proprie di gestione di materiali potenzialmente pulverenti: carico/scarico, escavazione, movimentazione, compattazione, erosione eolica, passaggio di automezzi su pista non pavimentate, etc.;
- l'emissione di sostanze gassose e particolati provenienti dalla combustione dei motori degli automezzi e dei mezzi d'opera utilizzati per la movimentazione ed il carico/scarico dei materiali.

Nella modellazione previsionale, per quanto riguarda la stima delle emissioni di particolato diffuse dalla gestione di materiali potenzialmente pulverulenti, all'interno dell'area dell'impianto (derivanti dalla movimentazione, compattazione, carico/scarico, erosione eolica dei cumuli e passaggio su piste non pavimentate), sono state utilizzate delle formule sperimentali proposte dall'US-EPA (ovvero l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente statunitense) per il calcolo delle emissioni di PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub>.

Per quanto riguarda la produzione di polvere legata alle attività all'interno della cava l'estensione dell'impatto potrà interessare, oltre l'area di cava, anche le immediate vicinanze della stessa. Il proponente sostiene che la presenza di una barriera arborea/arbustiva perimetrale e la coltivazione a fossa permettono di escludere il propagarsi dell'impatto in area vasta, una volta cessata l'operazione che crea la diffusione di polveri si avrà un ripristino nel breve termine delle condizioni ante-operam della componente ambientale. L'impatto può ritenersi trascurabile.

Per quanto riguarda la produzione di polvere, legata alla circolazione dei camion, l'estensione dell'impatto interesserà il solo breve tratto di strada vicinale del Rovero interessata dal transito dei mezzi. Si provvederà ad una bagnatura della viabilità utilizzata mediamente autobotte; il proponente rileva che una volta cessata l'operazione che crea la diffusione di polveri si avrà un ripristino nel breve termine delle condizioni ante-operam della componente ambientale. L'impatto può ritenersi trascurabile.

### **3.3.2 Ambiente idrico**

#### Acque superficiali

L'area oggetto di intervento si colloca nell'alta pianura veronese, all'interno del bacino idrografico del fiume Adige, che scorre circa 2,8 km ad sud-ovest dell'area in oggetto. Circa 500 m ad est scorre il Progno Prognetto Lena, che scende dalla Valle di Fumane per confluire nell'Adige nei pressi di Arcè di Pescantina, senza alcuna interferenza con l'area in oggetto in quanto separato da aree agricole e da un bacino estrattivo. Il Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino dell'Adige evidenzia che l'area in oggetto non ricade in aree soggette a pericolosità idraulica, né a rischio idraulico, e si colloca a circa 2 km di distanza dalle aree a pericolosità idraulica per esondazione dell'Adige.

L'elevata permeabilità del materasso ghiaioso assicura il rapido drenaggio delle acque di dilavamento superficiale; non è presente, quindi, una vera e propria rete di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche. Esiste, invece, una capillare rete di canalette artificiali in cls, gestite dal Consorzio di Bonifica Veronese, che durante la stagione estiva distribuisce le acque d'irrigazione alle aziende agricole della zona. L'area oggetto di intervento non risulta attraversata da corsi d'acqua o scoli consortili. A nord, ad est ed a ovest dell'area di intervento sono presenti delle canalette in cls del consorzio, ma l'intervento di

ampliamento non andrà ad interferire con tale rete irrigua.

#### *Impatti*

L'interferenza potenziale individuata a carico dell'ambiente idrico superficiale riguarda la possibilità di rilascio di inquinanti sui sistemi idrici a seguito del transito degli automezzi pesanti lungo la viabilità a fondo sterrato. Il proponente evidenzia che non sono previste interferenze del progetto con la rete consortile in quanto non presenti nell'ambito dell'intervento. La coltivazione di cava, quindi, non comporta possibili variazioni al regime idraulico dei corsi d'acqua e non sono previsti scarichi diretti su corpi idrici; l'impatto si può, quindi, considerare **trascurabile**.

#### Acque sotterranee

L'area in esame è situata al margine settentrionale del complesso idrogeologico dell'Alta Pianura Veronese, l'acquifero indifferenziato veronese, che costituisce la parte apicale del grande conoide alluvionale costituito dal fiume Adige al suo sbocco in pianura e che si estende a ventaglio tra l'arco morenico benacense, ad occidente, le propaggini meridionali dei Monti Lessini ad oriente e la fascia delle risorgive a Sud.

L'analisi della "Carta Idrogeologica dell'Alta Pianura dell'Adige" di Dal Prà e de Rossi, elaborata sui risultati dei rilievi effettuati nell'agosto 1986, riporta l'andamento in fase di piena della falda freatica; un pozzo prossimo all'area di progetto indica come massimo di falda la quota di 66 m s.l.m.. In corrispondenza dell'area di interesse, con quote comprese fra 115 e 120 m s.l.m., il livello della falda, nella fase di piena, si colloca ad almeno 50 metri dal piano campagna originario. Il proponente sostiene che tale assetto piezometrico è confermato anche dai dati di alcuni pozzi per acqua presenti nelle immediate vicinanze dell'area. In particolare, nel pozzo ISPRA 163040 il livello statico si attesta a 61 m di profondità e trova riscontro anche nel quadro emerso dagli studi eseguiti in corrispondenza della discarica per RSU Ca Filissine di Pescantina che ha richiesto approfondimenti idrogeologici di grande dettaglio e che si colloca a poche centinaia di metri da Cava Vignega oggetto del presente progetto di ampliamento. Gli studi eseguiti per la discarica, riferiti al periodo di osservazione 2004-2014, hanno evidenziato una soggiacenza della falda di circa 60,00 m dal piano campagna ed un'escursione annua compresa fra 6,00 m e 9,00 m circa.

Il proponente afferma, inoltre, che considerato, che il progetto di coltivazione prevede di raggiungere la profondità di 27,20 m dal piano campagna originario, si evince che il livello di falda presenterà un franco di circa 33 m rispetto al fondo cava di progetto, mentre a ricomposizione avvenuta, la soggiacenza aumenterà sino a 41 m.

L'area di intervento risulta esterna alle fasce di tutela assoluta (200 m) attorno alle opere di presa a scopo idropotabile.

Data la struttura del sottosuolo, costituito da un materasso ghiaioso indifferenziato fino alla falda, molto permeabile, è evidente che eventuali inquinanti provenienti dal suolo possono facilmente e rapidamente infiltrarsi in profondità fino a raggiungere la falda. Questa situazione di elevata vulnerabilità, è parzialmente controbilanciata dall'elevato spessore dell'insaturo che sovrasta la falda che può esercitare un effetto di naturale depurazione per assorbimento e scambio ionico almeno nei confronti di ioni inorganici e di immissioni inquinanti di modesto volume e discontinue. La qualità delle acque sotterranee è stata desunta da dati di bibliografia, in particolare si fa riferimento al rapporto in materia redatto da ARPAV, denominato "Qualità delle acque sotterranee 2017". In Comune di Pescantina sono presenti due punti di monitoraggio (cod. 646 e 677) in falda libera; il corpo idrico sotterraneo interessato è quello dell'Alta Pianura Veronese (VRA). I punti di monitoraggio più vicini all'area in oggetto, ovvero le stazioni di Brentino Belluno, Pescantina e Verona presentano tutti uno stato chimico buono.

L'area in esame, inoltre, risulta collocata a monte idrogeologico della discarica Ca Filissine per la quale è stata accertata la contaminazione della prima falda.

#### *Impatti*

Per quanto riguarda le acque sotterranee, il proponente esclude qualsiasi interferenza con il regime idrico sotterraneo dato che le profondità di scavo previste garantiranno un franco indisturbato ben superiore a 2 m al di sopra della superficie freatica.

Le operazioni potenzialmente in grado di determinare impatti, sia in fase di coltivazione, sia in fase di ripristino, sono le seguenti:

- modifiche della vulnerabilità della falda: nell'area in oggetto l'acquifero è da considerarsi a vulnerabilità idrogeologica elevata, a causa delle elevate permeabilità che caratterizzano i terreni ghiaiosi costituenti il sottosuolo. L'ulteriore approfondimento della cava comporta, quindi, una

riduzione dello spessore insaturo che funge da naturale protezione della falda acquifera. Il proponente sostiene che il progetto garantisce il mantenimento, al di sopra della superficie freatica, di un franco indisturbato di più di 30 m, in adempimento a quanto previsto dalla L.R. 13/2018. Durante la *fase di coltivazione* l'impatto può essere considerato reversibile in quanto il terreno agrario verrà ripristinato, quindi, può essere considerato trascurabile.

La *fase di ricomposizione* ambientale avrà un effetto positivo in quanto il ripristino dello spessore scavato andrà a diminuire la possibilità di percolazione degli agenti inquinanti.

- Alterazione della qualità delle acque (possibili sversamenti accidentali di sostanze inquinanti dai mezzi operativi): il proponente ritiene che la possibilità che durante le operazioni di coltivazione del fondo vengano immessi materiali potenzialmente inquinanti che possano alterare in maniera significativa la qualità delle acque di falda sia da considerarsi bassa. Afferma, inoltre, che nell'eventualità si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali dovuti a guasti di macchinari o incidenti tra automezzi saranno previsti tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure gestionali di emergenza e di bonifica, atti a minimizzare l'eventuale dispersione nel suolo di sostanze inquinanti.

Durante la *fase di ricomposizione* ambientale sarà possibile ripristinare le condizioni naturali di protezione sia del suolo, sia delle acque sotterranee dell'area, riducendo la possibilità di percolazione degli inquinanti verso la falda sottostante, con la conseguente diminuzione del grado di vulnerabilità della falda; l'impatto previsto può essere considerato trascurabile.

### 3.3.3 Suolo e sottosuolo

Sotto l'aspetto geologico l'area di intervento si inserisce nell'ambito dell'Alta Pianura Veronese, costituita da un potente materasso alluvionale, delimitata a Nord dalle ultime propaggini delle colline lessinee e ad Ovest dalle cerchie più esterne dell'Anfiteatro morenico del Grada; i depositi sono riconducibili alle alluvioni fluvio-glaciali wurmiane, caratterizzati da sedimenti prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi.

Le caratteristiche stratigrafiche dell'area di cava sono state ricostruite attraverso le osservazioni dirette dei fronti di scavo nelle unità estrattive aperte nella zona e l'analisi delle stratigrafie di alcuni pozzi per acqua perforati sia in prossimità del sito di estrazione in oggetto, sia nel territorio circostante, tratte dall'Archivio Nazionale delle Indagini del sottosuolo (ex Legge 464/84) disponibile sul sito di ISPRA; emerge che sono presenti depositi prevalentemente ghiaiosi che, a partire dal piano campagna si sviluppano con continuità fino a circa 74 m di profondità in corrispondenza del sito dove è presente un primo livello di argilla limosa di spessore pari a 6 m e di 12 in corrispondenza di Ca Cerè. Più in profondità e fino a circa 150 m che corrisponde alla profondità raggiunta dai pozzi, continuano le alternanze di depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e livelli di limo e argilla.

L'ambito di progetto è ubicato in corrispondenza della conoide dell'Adige ed in particolare in prossimità di un orlo di terrazzo che la conoide rissiana dell'Adige forma rispetto all'alveo wurmiano del fiume. La scarpata del terrazzo rissiano è alta circa 20 m ed è solcata in tre punti dai torrenti lessinei, che hanno contribuito a modellare il territorio secondo la morfologia attuale; solo uno di tali solchi vallivi è percorso da un torrente, il torrente Lena.

La morfologia dell'area di progetto, risulta completamente rimodellata rispetto alla conformazione originaria. La realizzazione di cave, talvolta trasformate in discariche, ha ridisegnato l'assetto morfologico naturale, cancellandone gran parte delle forme geomorfologiche.

Il territorio comunale di Pescantina (VR) ricade in Zona Sismica 3, con intervallo di valori di accelerazione sismica ag compresi tra 0,15g e 0,175g.

#### *Impatti*

I potenziali impatti considerati sulle matrici suolo e sottosuolo sono riconducibili a:

- consumo di risorse non rinnovabili: il proponente sostiene che l'ampliamento in progetto, non comporterà ulteriore consumo di suolo, in termini di superfici, mentre verrà sottratto, in modo permanente, il materiale ghiaioso; l'impatto è considerato lieve.
- modifica della morfologia dei luoghi: la ricomposizione del fondo cava, infatti, prevede per la zona in ampliamento il riporto sul fondo di uno spessore di almeno 7,5 metri di materiale argilloso limoso sabbioso risultante dalla selezione e prima lavorazione di materiale di cava e di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5 metri costituito da terre e rocce da scavo o materiali associati precedentemente accantonati. Rispetto allo stato autorizzato il progetto di ampliamento non comporterà alcuna modifica sostanziale della morfologia dei luoghi a fine lavori, l'impatto, quindi, è positivo



- alterazione della capacità di drenaggio del suolo superficiale: il proponente afferma che l'asportazione di suolo e del manto ghiaioso consente di aumentare, se pur localmente, la potenzialità di impinguamento delle falde e che saranno ritenute positive le azioni di asportazione del materiale e negative quelle che prevedono l'apporto di materiale; l'impatto è considerato trascurabile.
- contaminazione dei terreni in seguito a sversamenti accidentali: durante la coltivazione della cava, data l'elevata permeabilità dei sedimenti e la mancanza di un orizzonte vegetale di copertura, eventuali perdite e sversamenti di grassi, oli o carburanti da parte dei mezzi d'opera, riconducibili ad eventi accidentali, possono essere potenziali elementi di contaminazione del suolo e sottosuolo. Il proponente afferma che saranno previsti tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure gestionali atti a minimizzarne l'eventuale dispersione di sostanze inquinanti, tra cui l'esecuzione delle riparazioni e/o manutenzioni ordinarie dei mezzi presso un'officina esterna all'area di cava; la regolamentazione del traffico per evitare incidenti tra mezzi d'opera, l'effettuazione del rifornimento dei macchinari non su fondo cava ma all'esterno su aree idonee; l'impatto è considerato trascurabile.

### 3.3.4 Flora, fauna ed ecosistemi

Il proponente ha analizzato un buffer di circa 1 km dal limite dell'area interessata dal progetto in esame. I dati impiegati sono stati tratti dal Geoportale della Regione Veneto da cui emerge che l'area di progetto ricade interamente in superfici artificiali (categoria 1), nello specifico in "1.3 zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbondanti – 1.3.1. Aree estrattive".

Nell'area oggetto di studio non sono presenti endemismi particolari o specie rare o in via d'estinzione.

La vegetazione delle aree circostanti è costituita essenzialmente da specie coltivate, (soprattutto vigneti e frutteti) o comunque antropofile. È stata rilevata una progressiva diminuzione del terreno ad uso agricolo dovuto alla continua urbanizzazione che interessa la zona.

Dal punto di vista faunistico il territorio circostante la cava è caratterizzato da specie legate ad ambienti agricoli fortemente antropizzati, che maggiormente si adattano alla convivenza e al disturbo causati dalle attività umane.

#### *Impatti*

L'intervento non comporta modificazioni alla compagine vegetale diverse da quelle già previste dal progetto autorizzato. L'area, sostiene il proponente, non presenta alcuna formazione vegetazionale di interesse conservazionistico, ma solo di carattere spontaneo e pionieristico.

Contemporaneamente alla fase di coltivazione per lotti, l'intera superficie della cava "Vignega" sarà oggetto di una ricomposizione ambientale, che ripristinerà le quote attuali e lascerà tutte le superfici a prato a sfalcio.

Durante la *fase di coltivazione* è probabile che avvenga il deposito di polveri sugli organi fogliari, in particolare nel periodo estivo, che può determinare una minore efficienza fogliare, con sofferenza per i soggetti. Il proponente sostiene che le precipitazioni possono ripristinare le normali funzionalità, quindi, l'evento può essere considerato reversibile e di breve durata con impatto trascurabile.

Le opere di *ricomposizione*, invece, garantiranno l'inserimento degli elementi vegetali nel paesaggio con la conseguente rivalutazione del riequilibrio dell'intero contesto; l'impatto può considerarsi positivo.

Per quanto riguarda il disturbo della fauna presente nell'area in esame, il proponente ritiene che, nella *fase di coltivazione*, gli effetti riguarderanno un basso numero di specie presenti, già adattate al disturbo antropico indotto dall'attività di cava. Non si andrà, pertanto, a ledere o compromettere un sistema complesso o, comunque, interconnesso ad altri sistemi; l'impatto previsto è trascurabile.

La *fase di ricomposizione* ambientale è volta a ripristinare la superficie vegetale e a rivalutare, dal punto di vista ecologico, l'intera area, mirando a ottenere il ripristino della popolazione animale; l'impatto atteso è, quindi, positivo.

L'area di cava è localizzata ad una distanza di circa 2,7 km dai siti più vicini della rete ecologica Natura 2000 e non ha con essi connessioni ambientali o relazioni ecosistemiche, né con altri luoghi di interesse ecologico-naturalistico. A livello locale, il contesto territoriale nel quale si inserisce cava "Vignega" appare profondamente modificato dall'azione umana, privo di elementi di pregio naturalistico e caratterizzato da una struttura ecosistemica fortemente semplificata. Il proponente sostiene che la *fase di coltivazione* della cava non comporta l'interruzione di processi ecologici ed ambientali a livello locale; l'impatto previsto è, quindi, trascurabile. La *fase di ricomposizione*, invece, avrà un effetto positivo.

### 3.3.5 Rumore

L'area di cava autorizzata e il settore di ampliamento ricadono in zona "Classe III: Aree di tipo misto –

ALLEGATO A del 26 GEN. 2022AL DECRETO n. 3 del  
rurali", con limiti diurni pari a 60 dB.

Nella zona limitrofa all'area oggetto dell'intervento sono presenti alcune abitazioni individuate come ricettori potenzialmente più disturbati e descritti in tabella.

Altri edifici, situati esternamente a cava Cà Cerè ovvero internamente all'area autorizzata per l'accorpamento tra la medesima e cava Vigneghetta, risultano disabitati e saranno demoliti. I ricettori vengono identificati con la lettera "R" seguita da un progressivo.

Per ogni ricettore viene indicata la classe acustica di appartenenza con i relativi limiti normativi e l'eventuale appartenenza a fasce di rispetto stradale, la distanza minima del ricettore dal limite dell'area di progetto e la descrizione dello stesso.





Figura 72: Ubicazione piezometri della rete di monitoraggio (Fonte: SIA Discarica Ca Filissine – Settembre 2015)

La valutazione acustica è stata effettuata recuperando i dati territoriali e le zonizzazioni acustiche dei comuni coinvolti. Sono stati dunque identificati i ricettori potenzialmente più disturbati che rientrano tutti in classe III avente limiti di immissione diurni pari a 60 dB. Il ricettore R09 posto nelle immediate vicinanze della SP1, rientra nella Fascia A di pertinenza stradale (Cat. Cb) come indicato dal D.P.R. 142/2004.

Sono stati effettuati in totale n. 3 rilievi di breve durata per la caratterizzazione del rumore presente allo stato attuale, al momento dei rilievi la ditta era attiva. Le postazioni di misura sono state posizionate nei pressi della strada di accesso alla cava Cà Cerè (P01), nelle vicinanze dei ricettori R01 e R04 (P02) e su Via Case Sparse nelle vicinanze di R08 (P03). L'indagine acustica è stata condotta esclusivamente in periodo diurno (periodo di attività).

Le sorgenti di rumore considerate sono relative sia agli impianti e macchinari presenti allo stato attuale, ovvero dei progetti già autorizzati (impianti di lavorazione e recupero rifiuti inerti nella massima potenzialità, macchinari utilizzati per le attività di escavazione e movimentazione materiale e il traffico veicolare indotto), nonché dalle sorgenti di nuova introduzione (nuovi mezzi d'opera e aumento del traffico interno).

In via del tutto cautelativa è stato valutato l'impatto sui ricettori considerati nella presente analisi tenendo presente anche del contributo delle sorgenti di pertinenza della ditta Inerti San Valentino relative al progetto di accorpamento di cava Vigneghetta e cava Cerè in un unico impianto denominato Cà Cerè.

Nella taratura del modello matematico previsionale sono stati, inoltre, utilizzati i rilievi effettuati su via Cà Vignega (P2015) nel 2015, la postazione era ubicata nelle vicinanze del ricettore R05.

Il software di calcolo che è stato utilizzato per la modellazione è il SoundPLAN 7.1.

La modellizzazione ha restituito per la situazione ante e post operam, presso i ricettori più disturbati, valori conformi ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale (ovvero ai limiti previsti dal DPR 142/2004). Emerge quindi una valutazione POCO SIGNIFICATIVA da parte della Ditta.

Anche per quanto riguarda il criterio differenziale risulta sempre rispettato (< 5 dB) e nella maggior parte dei casi non si ha l'applicabilità così come previsto dall'art. 4 comma 2 e 3 del D.P.C.M. 14/11/97.

#### *Impatti*

Il proponente sostiene che la modellazione Post Operam non evidenzia situazioni che richiedono il ricorso ad interventi mitigativi.

Si prescrive, comunque, di spegnere il motore dei mezzi di trasporto in sosta durante tutte le operazioni di carico o scarico.

#### **3.3.6 Radiazioni ionizzanti**

Le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti non sono state trattate nello studio in quanto non sono prodotte dall'attività in progetto.

#### **3.3.7 Paesaggio**

Le analisi effettuate dal proponente hanno evidenziato che il territorio a vasta scala presenta una forte connotazione agricola con sistemi culturali e particellari complessi, e la presenza di diverse attività estrattive in fossa ed impianti di smaltimento e recupero rifiuti. All'interno dell'area di progetto e nel suo immediato intorno non sono presenti elementi di pregio siti di valore storico, percorsi panoramici o storici con cui il progetto può direttamente interagire.

#### *Impatti*

Il proponente evidenzia che l'intervento prevede un approfondimento della quota di scavo rispetto allo stato attuale, che sarà ripristinata contemporaneamente alla fase di coltivazione per lotti, mentre non verrà modificata l'estensione areale dell'area di cava, né saranno inseriti elementi di intrusione rispetto allo stato attuale; l'impatto è considerato **trascurabile**.

La ricomposizione ambientale permetterà un reinserimento della cava nel contesto locale ed in armonia con la restante area di cava, non oggetto di ampliamento in approfondimento, e con il paesaggio agrario circostante. Inoltre, verrà mantenuta la destinazione agricola del ripristino ambientale. L'impatto previsto è, quindi, **positivo**.

#### **3.3.8 Salute pubblica**

Le componenti della salute umana interessate da un ampliamento di una cava di ghiaia sono quelli legati:

- ad emissioni di polveri e di inquinanti derivanti dalla combustione degli autocarri e dei mezzi d'opera;
- all'aumento del rumore;
- allo sversamento accidentale nel suolo e sottosuolo di elementi inquinanti, per usura o malfunzionamento del sistema di impermeabilizzazione e raccolta dei piazzali.

È stato analizzato un comprensorio territoriale comprendente i comuni di Pescantina, San Pietro Incariano e Sant'Ambrogio di Valpolicella.

La situazione sanitaria nella zona presenta un andamento che si attesta pienamente all'interno del range di valori rappresentanti la media regionale.

L'intervento, quindi, produrrà un impatto assolutamente **trascurabile** sulle potenziali fonti di pressione riguardanti la salute pubblica.

#### **3.3.9 Sintesi ed analisi degli impatti**

Le principali interferenze negative sono connesse con l'attività di coltivazione, quindi, con la produzione di emissioni acustiche e di polveri, ad opera dei mezzi e macchinari utilizzati per l'escavazione ed il trasporto del materiale.

Per quanto riguarda le acque sotterranee si evidenzia il potenziale rischio di inquinamento causato da sversamenti accidentali durante le lavorazioni.

Nella matrice degli impatti sono stati valutati impatti LIEVI quelli sulla componente sottosuolo relativamente al consumo di risorsa non rinnovabile e alla modifica della morfologia dei luoghi, così come anche l'impatto sulle acque sotterranee in termini di incremento della vulnerabilità della falda. Il proponente ribadisce che il progetto non comporta ulteriore consumo di suolo, in quanto l'ampliamento in approfondimento della cava mira a sfruttare pienamente la risorsa disponibile, mentre la ricomposizione ambientale produce effetti POSITIVI che si riflettono sulla componente flora, fauna ed ecosistemi. Inoltre, poiché il materiale verrà portato all'impianto presente nell'adiacente cava attraverso la strada vicinale del Rovero (percorso di ca. 50 m), senza interessare la viabilità circostante, gli impatti valutati sono TRASCURABILI, come illustrato nella seguente tabella.

#### **3.3.10 Misure di mitigazione**

Tra gli interventi di mitigazione-compensazione va inclusa la ricomposizione ambientale che mira a

ripristinare la superficie vegetale.

Le misure di mitigazione e i presidi atti ad escludere o prevenire qualsiasi impatto si riferiscono alle seguenti componenti ambientali:

- Atmosfera;
- Suolo, sottosuolo, acque sotterranee;
- Vegetazione, flora, fauna, ecosistema;
- Rumore;
- Paesaggio.

#### Atmosfera

L'intervento di mitigazione indicato dal proponente è relativo alla produzione di polvere legata alla circolazione dei camion per cui è prevista la bagnatura della viabilità utilizzata mediamente autobotte, evidenziando che i mezzi utilizzeranno solo un breve tratto della strada vicinale del Rovero che collega la cava Vignega con l'adiacente cava in cui è presente l'impianto di lavorazione.

#### **Nota istruttoria:**

Deve essere prevista anche una verifica periodica del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento dei gas di scarico delle macchine operanti in cantiere e l'utilizzo di carburanti eco-compatibili (a basso tenore di zolfo) per quanto riguarda l'alimentazione dei mezzi operativi di cantiere, al fine di ridurre le emissioni gassose in atmosfera.

#### Suolo e sottosuolo

Il proponente sostiene che un'azione mitigatrice deriva dalla scelta progettuale di procedere con gli scavi concentrati in piccole superfici all'interno dei singoli lotti, raggiungendo la massima profondità di progetto, per poi proseguire le estrazioni nelle aree limitrofe e iniziare le operazioni di ricomposizione dove sono stati terminati gli scavi.

In riferimento alla protezione del suolo si precisa che non saranno presenti in cava serbatoi di carburanti e lubrificanti e che sarà svolta una regolare manutenzione dei mezzi meccanici impiegati. Inoltre, in caso di versamenti di combustibili o lubrificanti, la porzione di terreno contaminata dovrà essere asportata e conferita ad apposita discarica; le porzioni di terreno contaminate saranno definite, trattate e monitorate con i

criteri prescritti dal D.Lgs.152/2016.

È previsto che lo strato di terreno fertile asportato prima di procedere all'estrazione della ghiaia venga conservato per essere riutilizzato nella fase di ricomposizione ambientale; tale materiale dovrà essere stoccato in modo tale da evitare la dispersione del suolo in caso di intense precipitazioni e la compromissione delle proprietà organiche e biotiche.

Per quanto concerne le variazioni del regime idrico superficiale in fase di coltivazione, è prevista la realizzazione sui cigli di scavo di arginelli per la regimazione dei flussi idrici superficiali, in tutte le fasi di progetto, al fine di limitare l'azione erosiva delle acque.

Al termine della coltivazione, al fine di smaltire le acque meteoriche che interessano il bacino di cava, è prevista la realizzazione della pendenza del fondo che convogli le acque nella fascia di 5 metri a confine tra il lotto 3 e l'area di cava non oggetto di estrazione, in cui sarà ancora presente la ghiaia naturale che sarà in grado di assorbire le acque meteoriche in eccesso e non assorbite dal terreno vegetale.

Nel progetto di ricomposizione ambientale è prevista la formazione di un strato di terreno vegetale, con lo scopo di ripristinare le ottimali condizioni di drenaggio e tali da permettere lo sviluppo di un prato polifita o colture cerealicole permanenti, al fine di ridurre al minimo l'utilizzo di concimazioni ed evitare trattamenti fitosanitari.

#### **Nota istruttoria:**

Deve essere conservato in cava del materiale assorbente idoneo ad assorbire di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza e di bonifica.

#### Vegetazione, flora, fauna, ecosistema

Contemporaneamente alla fase di coltivazione per lotti sarà attuata la ricomposizione ambientale che vedrà, a fine lavori, ripristinato la copertura vegetale su tutta l'area.

Il fondo cava verrà ripristinato alle quote attuali in modo da garantire un possibile utilizzo agricolo.

Sull'area spondale è previsto il rinverdimento mediante idrosemina e la piantumazione di specie erbacee



al fine di minimizzare i processi erosivi.

#### Rumore

Il proponente afferma che dalla valutazione della situazione Post Operam non si evidenziano situazioni che richiedono il ricorso ad interventi mitigativi, ma si prescrive, comunque, lo spegnimento del motore dei mezzi di trasporto in sosta durante tutte le operazioni di carico o scarico.

#### Paesaggio

Il proponente ritiene non necessario prevedere particolari opere di mitigazione in fase di esercizio data la scarsa visibilità della cava dai principali punti di osservazione, favorita dalla quota ribassata e alla capacità di assorbimento derivante dalle schermature esistenti intorno alla cava.

Sostiene, inoltre, che il progetto di ricomposizione ambientale rappresenta il principale intervento mirato alla riduzione e mitigazione dell'impatto sul paesaggio della cava a fine coltivazione, il quale mira ad inerbire le scarpate ed il fondo cava, nonché a costituire macchie boscate suddivise sulle scarpate coprendo poco meno del 30% della superficie delle scarpate.

#### **3.3.11 Piano di Monitoraggio**

Il proponente non ha predisposto un piano di monitoraggio.

#### **4. VALUTAZIONE IMPATTI CUMULATIVI**

Il proponente, per quanto riguarda la valutazione degli impatti sulla componente aria e acustico, sostiene di aver tenuto conto delle seguenti attività che, potenzialmente, potrebbero avere un effetto cumulo in termini di impatti ambientali:

- Inerti San Valentino srl: relative al progetto di accorpamento di cava Vigneghetta e cava Cerè in un unico impianto denominato Ca Cere ed impianto di trattamento rifiuti non pericolosi;
- Discarica di Ca' Filissine: discarica per RSU sotto sequestro dal 2006, oggetto di bonifica ed ampliamento attualmente in fase di assegnazione dei lavori;
- Righetti Costruisce srl: impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi;
- Impresa Chesini srl: cava di ghaia ed impianto di trattamento rifiuti inerti.

#### **5. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA**

L'area d'intervento si trova esternamente ai siti della Rete Natura 2000, ed in particolare ad una distanza di circa 2,7 km dal sito S.I.C./Z.P.S. IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovesto" e di circa 3,3 km dal sito S.I.C. IT3210021 "Monte Pastello".

Con riferimento alla verifica della documentazione per la valutazione d'incidenza ambientale presentata dal proponente, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota protocollo 67092 del 18/02/2019 ha trasmesso l'esito istruttorio allegando la relazione istruttoria tecnica n. 45 del 12/02/2019 nella quale tra l'altro si dichiara che per il progetto in parola è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, e si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Pernis apivorus*, *Falco columbaris*, *Caprimulgus europaes*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Comitato Tecnico regionale V.I.A., compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria.

#### **6. OSSERVAZIONI E PARERI**

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dal Settore VIA le seguenti osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica:

1.	U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV - Relazione istruttoria tecnica n. 45/2019 del 12/02/2019 (nota protocollo 67092 del 18.02.2019)
----	--

	<p>La Relazione Istruttoria conclude che per l'intervento "è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, PRESCRIVE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (<i>Bufo viridis</i>, <i>Lacerta bilineata</i>, <i>Podarcis muralis</i>, <i>Hierophis viridiflavus</i>, <i>Pernis apivorus</i>, <i>Falco columbaris</i>, <i>Caprimulgus europaes</i>, <i>Lanius collurio</i>, <i>Lanius minor</i>, <i>Emberiza hortulana</i>, <i>Pipistrellus kuhii</i>, <i>Hystrix cristata</i>) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;</li> <li>2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.</li> </ol>
2.	<p>Richiesta di chiarimenti al progetto di ampliamento da parte del <b>Comune di Pescantina</b> protocollo 167339 del 29/04/2019. L'Amministrazione evidenzia la poca chiarezza relativamente alla situazione di Cà Vignega e dei titolari delle autorizzazioni. Inoltre, osserva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circa il PTRC, "(...) Si ritiene che il progetto sia in contrasto con le indicazioni di piano, in quanto un'attività di estrazione è altamente impattante sul territorio circostante, lo sviluppo turistico e agricolo di pregio ne verrebbero significativamente compromessi. (...)".</li> <li>• Circa il PTCP, il progetto "(...) prevede di continuare l'escavazione di una cava esaurita e in attesa di essere ricomposta da ormai 6 anni. Si chiede che ci sia un reale confronto tra Comune, Regione e proponente nell'interesse di tutelare il territorio e la zona di ricarica delle risorgive. (...)".</li> <li>• In merito al PRAC e alle norme tecniche attuative: <ul style="list-style-type: none"> <li>- (art. 19, c.1), "(...) Il Comune non è stato coinvolto in nessuna valutazione di interventi necessari a contenere il disagio che la nuova attività provocherà sull'intorno (...)".</li> <li>- (art. 9, c.1), "(...) Possono essere autorizzati solo interventi estrattivi di ampliamento di cave esistenti, non ancora estinte,..". Si chiede alla Regione cosa intende la norma con il termine "estinta" e se nel caso di Cà Vignega corrisponda a quanto stabilito dal Decreto n. 396 del 25.10.2018 che definisce esaurita per aver terminato la sua capacità estrattiva (...)".</li> <li>- (art. 10, c.2, 1. a), "(...) specifica che può presentare domanda di autorizzazione esclusivamente "il soggetto titolare di cava per la quale è presente riserva di materiale utile autorizzato ancora da estrarre non superiore a 90.000 mc a giacimento". Si ritiene che il Decreto 396 del 25.10.2018 abbia chiaramente stabilito che non vi è più ghiaia da estrarre in Cà Vignega, ma soltanto un accumulo da asportare, si chiede alla Regione di verificare e chiarire se tale progetto rispetta la LR 13/18. Si allega un'immagine satellitare in cui si vede che la parte di cava interessata dal progetto è già ripristinata con terreno e piantumata. (...)".</li> <li>- "(...) Si chiede inoltre se sono state verificate e dimostrate le distanze dei cigli di scavo dai confini di proprietà di terzi ai sensi dell'art 15 comma 1 e 7, in particolare la distanza con la parte di cava non interessata da nuova escavazione, con la strada vicinale e con i manufatti adibiti ad allevamento (...)".</li> <li>- Per quanto concerne il comma 6 dello stesso articolo si evidenzia che la ditta proponente non ha concordato (e nemmeno proposto) con il Comune gli orari, né i percorsi e nessun tipo di accorgimento utile.</li> <li>- Si chiedono chiarimenti in merito all'art.16 comma 2: il progetto chiede l'ampliamento di una cava esistente, ma si riferisce solo ad una parte di essa, non alla coltivazione dell'intera cava originaria. È possibile dividere l'autorizzazione originaria in più proprietà e chiedere per ciascuna di esse autorizzazioni diverse? (...)".</li> <li>- "(...) Vista la grande quantità di materiale previsto per il ripristino, si chiede che vengano fissati già in fase di autorizzazione dei tempi e delle frequenze con cui l'Arpav dovrà effettuare dei controlli a campione sul materiale. (...)".</li> </ul> </li> <li>• Circa il Traffico,</li> </ul>

- *“Il progetto prevede la realizzazione di un accesso carrabile dalla strada del Rovero, una stretta strada vicinale che collega Pescantina a Sant’Ambrogio (...). Si chiede pertanto che venga specificato dal progetto come si prevede di intervenire in tale ambito.*
- *Manca tra gli elaborati l’inquadramento viabilistico che relazioni sullo stato del traffico e su quello indotto..”.*
- *Per quanto riguarda la viabilità interna si ravvisa un a incongruenza con quanto previsto nelle fasi progettuali... Come si intende risolvere veramente l’accesso all’area di cava o le fasi di escavazione?”.*
- **Circa la Valutazione impatto acustico**
  - *“(…) L’aumento delle sorgenti sonore, oltre all’aumento del traffico di mezzi pesanti previsto sulla stessa strada, porterà inevitabilmente l’aumento dell’inquinamento acustico indotto. Con inevitabile riduzione della qualità della vita dei residenti.*
  - *Nella valutazione acustica risultano incongruenti i dati delle simulazioni ante-operam (pag.37) con quanto rilevato. In particolare differiscono in maniera importante i rilievi P01 e P2015 d1-D2 con i valori di simulazione ante-operam dei ricettori R01 e R05, si chiedono chiarimenti in merito. (...)”.*
- **Circa lo Studio impatto ambientale:**
  - **Punto 1.3 polveri sottili:** *“(…) L’ulteriore attività di escavazione di sabbia e ghiaia non andrà sicuramente a migliorare lo stato della qualità dell’aria della zona interessata, si chiede che vengano indagati con più attenzione gli agenti inquinanti, si chiede che tali operazioni siano concordate con il Comune.(...)”.*
  - **Punto 3.2 ambiente idrico:** *“(…) Considerando tutte le attività di coltivazione e allevamento a monte del sito e tutte quelle nell’immediato intorno, quali cave, impianti di recupero rifiuti e ex discarica, si ritiene che la falda andrebbe maggiormente tutelata, lasciando lo strato di ghiaia e terreno che la separa dalla superficie (...)”.*
  - **Punto 3.4 flora, fauna ed ecosistemi:** *“(…) Cà Vignega avrebbe dovuto essere ripristinata e piantumata nel 2013, la sua attività è stata prolungata di 6 anni ed oggi non è ancora chiara la sua situazione. Come precedentemente evidenziato si tratta inoltre di una zona già sottoposta a attività notevoli, aggiungerne altre non sembra più sostenibile. (...)”.*
- **Circa le Valutazioni impatti e mitigazioni:**
  - **Punto 2.11.2 disturbi alla popolazione:** *“(…) Si ritiene il giudizio riportato poco argomentato e motivato (...). Anche se si tratta di una zona poco abitata, il Comune riceve segnalazioni di disagi provocati da polveri, rumori, ecc. provocati quasi esclusivamente dall’attività di cava e recupero rifiuti esistenti. (...)”.*
  - **Punto 2.12 sintesi:** *“(…) Non si capisce come un’ulteriore escavazione di un’area che dovrebbe essere già stata ricomposta, possa portare effetti trascurabili se non addirittura positivi (...)”.*
  - **Punto 3 mitigazioni:** *“(…) Le opere di mitigazione sono essenzialmente accorgimenti di una buona modalità di lavoro, Ci si augura che vengano rispettati, ma gli effetti negativi della nuova escavazione non possono essere trascurati o sminuiti. (...)”.*
- **Conclusioni:**
  - *“Si rinnova alla Regione la richiesta di chiarire la situazione delle autorizzazioni in corso e lo stato di sistemazione ambientale di Cà Cerè con Cà Vigneghetta, previsto per il 30/04/2019”.*
  - *Si chiede inoltre chiarimenti sullo stato di progetto e i riferimenti dimensionali per l’impianto e l’accorpamento di Cà Cerè con Cà Vigneghetta, richiesto dalla stessa ditta Inerti S. Valentino s.r.l.*
  - *Si chiede di valutare l’effetto cumulativo degli impianti sull’ambiente con altri progetti presentati nella zona, tra cui la bonifica di Cà Filissine e l’ampliamento accorpamento di Cà Cerè con Cà Vigneghetta. In Particolare con quello di inserimento di un impianto di recupero rifiuti nell’area di cava non interessata dalla nuova escavazione, presentato dalla ditta Secover s.r.l., quali accorgimenti possono*

*essere messi in atto in caso della realizzazione di due progetti diversi così vicini? ”.*

**Nota istruttoria**

In merito alle osservazioni del Comune di Pescantina si osserva quanto segue:

- dalle verifiche esperite non risulta che il P.T.R.C. ponga divieti all'ampliamento dell'attività estrattiva in essere. Nella fattispecie peraltro tale ampliamento non riguarda sottrazione di ulteriore territorio agricolo ma l'approfondimento di area già oggetto di estrazione;
- indipendentemente da eventuali incontri tra Amministrazioni la richiesta di ampliamento avanzata dalla ditta risulta legittima e le conseguenti determinazioni verranno assunte nelle sedi istituzionali opportune;
- (art. 19, c.1 della L.R. 13/2018) L'art. 13 tratta dei contributi che la ditta dovrà versare agli enti indicati (Comuni e Regioni) sulla scorta della volumetria di materiale utile estratto. Il Comune riceverà tali contributi (partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale), qualora l'autorizzazione venga rilasciata e la ditta inizi la coltivazione. Al comma 8 è prevista anche la possibilità per il Comune di valutare l'opportunità di far realizzare alla ditta un'opera di pubblica utilità il cui costo verrà scomputato dalla cifra complessiva dei contributi da versare,
- (art. 9, c.1 del P.R.A.C.) Il termine "estinta" indica una tipologia di cava per la quale è stato redatto apposito provvedimento con il quale si prende atto della conclusione dei lavori di coltivazione ed in particolare si prende atto della corretta esecuzione dei lavori di sistemazione ambientale, in conformità a quanto autorizzato. La cava denominata "VIGNEGA" non è una cava estinta, il termine corretto è cava esaurita con istanza di proroga dei termini per la conclusione dei soli lavori di ricomposizione ambientale;
- (art.10, c2 l.a del P.R.A.C.) Quanto riportato è vero ma l'art. 16 comma 3 del medesimo P.R.A.C. prevede anche che *"il progetto di ampliamento di una cava può essere richiesto anche da un soggetto, dotato dei prescritti requisiti, diverso dall'intestatario della cava esistente previa esibizione di un accordo formale con quest'ultimo per la gestione delle aree di contatto e/o delle parti comuni tra le due cave"*;
- il problema dei confini nei confronti di terzi non si pone dal momento che si tratta dell'approfondimento di una cava esistente senza incrementi di superficie e conseguentemente il ciglio superiore di scavo rimarrà invariato rispetto a quanto esistente.
- l'accordo sugli orari e sui percorsi viene stipulato in fase successiva al rilascio dell'autorizzazione, non antecedentemente;
- come già accennato precedentemente, l'art. 16 comma 3 delle N.T.A. del P.R.A.C. consente ad una ditta diversa dall'intestatario. Nel caso specifico, trattandosi di ampliamento parziale ricompreso all'interno dell'attuale cava, avrà un proprio provvedimento autorizzatorio mentre la rimanente superficie farà capo all'autorizzazione ed intestatario attuali. In altre occasioni è stata attuata la divisione di una cava sulla quale insistevano due autorizzazioni o l'accorpamento di più cave con diverse autorizzazioni in un'unica unità estrattiva;
- l'osservazione in merito ai controlli a campione da effettuarsi da parte di A.R.P.A.V. sul materiale proveniente dall'esterno ed impiegato nella ricomposizione ambientale del sito è accoglibile;
- in merito alle osservazioni sul traffico, la ditta ha provveduto a presentare un elaborato di specifico studio relativo al traffico indotto dalla richiesta attività estrattiva ("Ampliamento con approfondimento parziale della cava di sabbia e ghiaia denominata "VIGNEGA", sita in Comune di Pescantina (VR). Impatto sulla viabilità – Relazione") dal quale emerge che l'intervento richiesto non produrrà significativi impatti sulla viabilità rispetto alla situazione attuale. Per quanto attiene alla presunta incongruenza relativa alla viabilità interna di cantiere, le previsioni progettuali sono indicative e possono mutare, cosa usuale, nel corso dei lavori di coltivazione in funzione di sopravvenute esigenze logistiche e di sicurezza;
- per quanto riguarda le osservazioni inerenti l'impatto acustico, la ditta ha presentato uno studio di impatto acustico nel rispetto delle normative vigenti in materia e mediante simulazioni di tipo modellistico e matematico e non di misurazione effettiva e ciò allo scopo di poter

raffrontare ed accorpare diversi scenari possibili sulla scorta sia di dati rilevati che di dati ipotizzati. In tal senso non possono essere raffrontati rilevamenti reali e valori calcolati secondo modellazioni matematiche. Inoltre è contenuto nel S.I.A. aggiornato anche un approfondimento sugli impatti indotti dal progetto in esame posto in relazione cumulativa con le altre attività presenti nel contesto di zona. Va altresì valutata la necessità di una verifica in fase operativa che confermi i dati teorici espressi nello studio con rilevamenti reali in sito. Dallo studio, nelle tabelle riassuntive dei livelli acustici ante e post operam, non emergono valori in contrasto con la normativa vigente;

- (Punto 1.3 polveri sottili - S.I.A.) La parte del S.I.A. dedicata allo studio delle polveri sottili è stata condotta simulando le condizioni di produzione di polveri e ricaduta al suolo per l'intero periodo dell'anno e raffrontando poi la ricaduta al suolo delle emissioni relative alle attività circostanti e quella prevista dal solo intervento in ampliamento, risultando quest'ultima trascurabile. L'argomento è stato altresì approfondito nell'aggiornamento del S.I.A. del settembre 2019;
- (Punto 3.2 ambiente idrico - S.I.A.) L'intervento in esame approfondisce il fondo dell'attuale cava di circa 8 metri in direzione della falda e pertanto, in linea generale, costituisce un elemento di accrescimento della sua vulnerabilità. E' altresì vero che il franco tra fondo scavo futuro e falda è superiore ai 30 metri e che al termine dei lavori ricompositivi, tale franco ritornerà di fatto ad essere quello attuale. L'osservazione si ritiene quindi superata sia in ragione della consistente potenza del setto divisorio tra falda e fondo scavo (oltre 30 metri) sia delle prescrizioni che verranno impartite e volte a ridurre possibili sversamenti accidentali di materiali potenzialmente inquinanti che possano alterare in maniera significativa la qualità delle acque di falda (eventualità peraltro limitata).
- (Punto 3.4. flora, fauna, ecosistemi) L'intervento in esame non si aggiunge ad altri già presenti trattandosi dell'ampliamento in profondità di una cava esistente. Gli impatti relativi alla produzione di polveri e rumori sono già stati trattati nei punti precedenti ed in merito a possibili problematiche con fauna afferente ad habitat di rilievo, la struttura competente in materia ha già espresso parere con Istruttoria Tecnica n. 45 del 12/02/2019 nella quale viene riconosciuta la fattispecie di non necessità di assoggettabilità a V.INC.A. Inoltre, al termine dei lavori di ricomposizione ambientale, l'area verrà rinverdita e parzialmente piantumata con essenze vegetali tipiche dei luoghi;
- (Punto 2.11.2 disturbi alla popolazione – Valutazioni impatti e mitigazioni) Il materiale estratto dall'ampliamento della cava "VIGNEGA" verrà trasportato, per la successiva lavorazione, presso gli impianti posti all'interno della vicina cava "CA' CERE" intestata alla medesima ditta, percorrendo per circa 50 metri la Strada del Rovero. Non ci sarà passaggio su via Cerè e quindi nessun incremento del traffico da valutare in tal senso.
- (Punto 2.12 sintesi – Valutazioni impatti e mitigazioni) E' sicuramente vero che una cava non apporta effetti positivi ma nel caso specifico è stato ampiamente documentato come gli effetti negativi indotti dall'intervento in esame siano sostanzialmente trascurabili rispetto al contesto nel quale si colloca. Inoltre, al termine dei lavori di sistemazione ambientale, la condizione dei luoghi verrà riportata a quella attualmente esistente e con modalità ricompositive paritetiche, se non migliorative, rispetto a quelle autorizzate;
- (Punto 3 mitigazioni - Valutazioni impatti e mitigazioni) Posto che gli studi sui possibili impatti generati dall'ampliamento richiesto hanno dato esito, di fatto, trascurabile, la ditta ha previsto anche accorgimenti e procedure volte a mitigare gli impatti esistenti e relativi all'atmosfera, al suolo, al sottosuolo, acque sotterranee, rumore, paesaggio ed aspetti vegetazionali e faunistici. Tali mitigazioni, unitamente alle prescrizioni che verranno impartite alla ditta, risultano soddisfare le esigenze di riduzione degli impatti generati.
- (Conclusioni) Per quanto attiene alla situazione amministrativa delle singole cave denominate "CA' CERE" e "CA' VIGNEGGETTA" va precisato che la cava denominata "CA' CERE" risulta avere i termini di coltivazione scaduti il 31.12.2019 e domanda di proroga dei termini depositata in data 05.09.2019 in corso di definizione mentre alla cava denominata "CA' VIGNEGGETTA" è stata concessa una proroga dei termini di coltivazione fino al 30.06.2021.



Per quanto attiene invece il progetto di accorpamento delle due cave sopracitate si specifica che è in corso di definizione l'iter per il rilascio dell'autorizzazione.

In merito alla richiesta di valutazione degli impatti cumulativi con altre attività presenti nel contesto circostante, la ditta ha presentato documentazione di aggiornamento del S.I.A. nel quale approfondisce gli aspetti relativi agli effetti cumulativi generati dall'intervento, ad esclusione dell'impianto di recupero rifiuti facente capo alla ditta Secover s.r.l., la cui richiesta risulta essere stata archiviata.

## 7. VALUTAZIONI SUL PROGETTO, SUL SIA E SULLE OSSERVAZIONI

Il progetto è stato discusso durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 28.05.2019 e in tale sede il Comitato ha manifestato la necessità di richiedere al proponente le seguenti integrazioni e chiarimenti (ai sensi del comma 5 dell'art. 27 - bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) al fine della prosecuzione dell'istruttoria:

- 1) indagini geologiche esplorative condotte in sito e rappresentate da sondaggi o trincee esplorative ovvero prospezioni indirette (con profondità di indagine superiore alla massima profondità di scavo prevista) - (Allegato del P.R.A.C. - Indicazioni per la redazione dei progetti di attività di coltivazione di cava, lettera A punto 1 lettere b e c);
- 2) indagini idrogeologiche specifiche, concernenti il regime della falda, condotte nel corso dell'anno idrologico precedente a quello del progetto (Allegato del P.R.A.C. - Indicazioni per la redazione dei progetti di attività di coltivazione di cava, lettera A punto 3 lettera b);
- 3) foto simulazioni degli stadi intermedi e dello stato finale del sito oggetto dell'intervento (Allegato del P.R.A.C. - Indicazioni per la redazione dei progetti di attività di coltivazione di cava, lettera C punto 1);
- 4) documento relativo alle indagini ambientali (caratterizzazione) delle terre superficiali (Allegato del P.R.A.C. - Indicazioni per la redazione dei progetti di attività di coltivazione di cava, lettera G punto 1 lettera a). Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione dovrà essere sottoscritto dal titolare, dal direttore responsabile ed eventualmente dall'operatore (se diverso dal titolare);
- 5) vengano puntualmente controdedotte le osservazioni (di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) pervenute agli scriventi Uffici regionali, consultabili all'indirizzo internet:<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 88/2018.

La richiesta è stata formalizzata, con nota in data 10.06.2019 – protocollo 235757, alla Ditta proponente e alle Amministrazioni e agli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 88/2018).

Dopo la decisione assunta nel Comitato del 28.05.2019 e successivamente alla richiesta di integrazioni, si è appreso che, con determinazione n. 1607/19 del 16/05/2019, il dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha archiviato l'istanza della ditta Secover s.r.l., proponente del "Progetto di Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti/non pericolosi in località Cà Vignega", oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di Verona, data l'impossibilità di superare i motivi ostativi al progetto comunicati con nota della Provincia di Verona del 19/12/2018, prot. n. 76900.

Tale progetto era stato considerato nel SIA relativo alla presente procedura di VIA, oltre che per l'evidente contiguità di localizzazione, anche per gli effetti conseguenti al movimento dei mezzi e alle connessioni con la viabilità esterna, in relazione ad alcune criticità emerse.

Per quanto emerso in sede di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 10/07/2019, la non realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti, produrrebbe una variazione delle azioni generate dal progetto in questa procedura, nonché dei relativi impatti, delineando un assetto diverso da quello oggi emergente dall'esame del SIA. Ciò ha reso necessario, per le valutazioni del caso, disporre di una versione del SIA aggiornata alla nuova situazione, oltre che implementata di quanto oggetto della richiesta di integrazioni già formalizzata con nota in data 10/06/2019 - protocollo regionale 235757.

La società Inerti San Valentino S.r.l., con nota acquisita in data 10/07/2019 al protocollo regionale 429393, ha provveduto a depositare la documentazione progettuale richiesta (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 88/2018).

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

In relazione al *quadro di riferimento programmatico* lo studio analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto: l'ambito non rientra all'interno di spazi o sistemi soggetti a vincoli o specifiche limitazioni dovute a valenze ambientali individuate dai piani urbanistici vigenti. A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.

In attinenza al *quadro di riferimento progettuale*, la documentazione presentata a corredo della domanda illustra nel dettaglio le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente.

In rapporto al *quadro di riferimento ambientale* lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali. Gli impatti più significativi riguardano le attività proprie di coltivazione, con particolare riferimento al consumo di suolo, alla produzione di polveri in atmosfera e all'alterazione del clima acustico. Gli impatti derivanti dalle lavorazioni progetto appaiono circoscritti all'area di intervento, considerate anche le misure di ricomposizione adottate dal Proponente ed il ripristino dei luoghi al termine di ogni lotto di coltivazione.

L'area d'intervento si trova esternamente ai siti della Rete Natura 2000, ed in particolare ad una distanza di circa 2,7 km dal sito S.I.C./Z.P.S. IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest" e di circa 3,3 km dal sito S.I.C. IT3210021 "Monte Pastello".

Le prescrizioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 45 del 12/02/2019 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A. in data 18/02/2019 con protocollo 67092), facente parte del parere espresso dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, sono state accolte.

## 8. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

**Vista** la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:

- le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. n. 4/2016 in materia di V.I.A.;
- il R.D. 22/07/1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
- il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
- il D.P.R. 357/1997, la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017 relativi alla Rete Natura 2000;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
- la L.R. n. 30/2016;
- la L.R. n. 13/2018;
- la L.R. n. 15/2018;
- il Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;
- la D.G.R. n. 652/2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07/09/1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
- la D.G.R. n. 1541/2002
- la D.G.R. n. 1757/2005
- la D.G.R. n. 968/2010;
- la D.G.R. n. 761/2010;
- la D.G.R. n. 2299/2014;
- la D.G.R. n. 369/2018;
- la D.G.R. n. 413/2018;

A  
26 GEN 2022

- la D.G.R. n. 568/2018;
- la D.G.R. n. 1400/2018;
- il P.T.R.C., il P.A.Q.E.;
- il P.T.A., il P.A.I. ed il P.R.T.R.A.;
- il P.T.C.P. della Provincia di Verona, il P.R.G. ed il P.A.T. del Comune Pescantina;
- il Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C., ed in particolare l'art. 16, comma 3, delle norme tecniche attuative, Allegato B;

**esaminata** la documentazione presentata allegata all'istanza e le successive integrazioni depositate su richiesta del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

**considerato** che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la "Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza";

**considerato** che l'intervento così come proposto risulta localizzato in un'area in cui non sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

**considerati** i contenuti delle osservazioni e delle prescrizioni pervenute;

**valutato** il progetto di ricomposizione ambientale;

**atteso** che, ad oggi, il proponente non ha dato dimostrazione dell'esistenza dei presupposti di cui al richiamato art. 16, comma 3, del PRAC, in particolare non ha esibito all'Autorità competente alcun accordo formale con l'intestatario della cava esistente relativamente alla "(...) gestione delle aree di contatto e/o delle parti comuni tra le due cave. (...)." di talché, essendo la predetta circostanza *conditio sine qua non* per la prosecuzione dell'iter amministrativo di cui trattasi;

tutto ciò premesso il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A., il rappresentante di Sistemi Territoriali S.p.A. ed il rappresentante dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti

#### parere di non procedibilità

dell'istanza di procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018, D.Lgs. n. 42/2004) presentata, per l'intervento in oggetto, da Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236) e acquisita al protocollo regionale 526825, in data 27/12/2018.

Il Presidente del  
Comitato Tecnico regionale V.I.A.  
*Dott. Nicola Dell'Acqua*

Il Segretario del  
Comitato Tecnico regionale V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Vice-Presidente del  
Comitato Tecnico regionale V.I.A.  
*Ing. Loris Tomiato*  
Il Vicario: *Ing. Fabio Strazzabosco*